

861

VAV

CORTE DI APPELLO LECCE
15 NOV. 2024
MOD. N° 10872

Csm.	Roma	15/11/2024
	Protocollo	P 21578/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./OR 1

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Visto, *ai Ministri professori*
Lecce, li 18/11/2024
Il Presidente della Corte.
dott. Roberto Carrilli Palombi

Ai sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
ROMA

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Presidente
del Comitato Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura
Via Tronto, 2
CAP 00198 ROMA

OGGETTO: Pratica num. 3/VQ/2013 – Circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 Novembre 2024, ha adottato la seguente delibera:

**CIRCOLARE SUI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE
DI PROFESSIONALITA' DEI MAGISTRATI**

“Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10 bis, 11, 11 bis e 11 ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CIRCOLARE

ALLEGATO 0) Indicazioni per la compilazione dei format

ALLEGATO 1) Format relazione del magistrato

ALLEGATO 2) Format rapporto del dirigente

ALLEGATO 3) Format parere del Consiglio Giudiziario

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario

<u>1. Premessa</u>	3
--------------------------	---

<u>2. Le novità conseguenti alla riforma ordinamentale.</u>	6
<u>2.1. Il fascicolo per la valutazione del magistrato e le fonti di conoscenza. Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali.</u>	7
<u>2.2. Le gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei successivi gradi del procedimento e del giudizio.</u>	13
<u>2.3. Gli standard di rendimento e l'attuazione dei programmi di gestione.</u>	16
<u>2.4. Le capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro e il giudizio discreto, buono, ottimo. La disciplina transitoria.</u>	19
<u>2.5. I criteri e i modelli di redazione di relazioni, rapporti e pareri.</u>	24
<u>2.6. Il c.d. diritto di tribuna e il voto unitario degli avvocati.</u>	24
<u>2.7. L'aspettativa per mandato o incarico di governo.</u>	27
<u>2.8. Il procedimento e l'esito della valutazione di professionalità.</u>	28
<u>3. Le modifiche dettate dalle criticità operative e dalle difficoltà interpretative riscontrate nell'applicazione del testo previgente della circolare.</u>	29
<u>3.1. Sulle disposizioni generali (Parte I, Capo I, della circolare).</u>	29
<u>3.2. Sul procedimento di valutazione (Parte III della circolare).</u>	31

1. Premessa.

Il 21.4.2024 è entrato in vigore il d.lgs. n. 44/2024 che, in attuazione della legge delega n. 71/2022, tra i numerosi ambiti interessati dalla riforma ordinamentale, ha modificato quello riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati. L'intervento ha interessato, per un verso, le relative disposizioni del d.lgs. n. 160/2006 (art. 5), per altro verso, alcune norme del d.lgs. n. 25/2006, inerenti al c.d. diritto di tribuna di tutti i membri "laici" e al diritto di voto della sola componente avvocati dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione (art. 2).

Si è reso, pertanto, necessario adeguare la normativa secondaria alle novità introdotte dalla disciplina primaria la cui piena operatività, tuttavia, deve fare i conti con l'attuale indisponibilità di alcuni dati. Per questo motivo si è chiarito nel testo della circolare e si ribadisce in questa sede che:

- gli standard di rendimento opereranno solo dopo la definizione della fase sperimentale ancora in corso;
- la c.d. pagella sulle capacità di organizzare il proprio lavoro (artt. 5, 7 e 8) sarà integralmente applicabile soltanto dai D.M. i cui quadrienni matureranno interamente dopo l'entrata in

vigore della circolare (dunque i quadrienni da fine 2024 a fine 2028), a differenza delle altre disposizioni che sono operative sin dai D.M. i cui quadrienni maturano nel 2025 (quindi i quadrienni 2021/2025);

- la completa digitalizzazione del fascicolo personale del magistrato e del nuovo fascicolo della valutazione del magistrato (art. 15) si conseguirà con la conclusione del processo di reingegnerizzazione dei sistemi informativi del Consiglio superiore attualmente in corso;
- la valutazione degli esiti degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio sarà pienamente operativa solo quando gli applicativi ministeriali consentiranno sia l'estrazione degli specifici prospetti statistici, sia la campionatura dei relativi provvedimenti.

Venendo agli specifici ambiti di regolamentazione che la normativa primaria assegna espressamente al Consiglio superiore, l'art. 8 del d.lgs. n. 44/2024, recante la disciplina transitoria, prevede, in via generale, che *"Il Consiglio superiore della magistratura adotta le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore"*.

L'art. 5, a sua volta, nell'introdurre gli articoli 10 *bis*, 11 *bis* e 11 *ter* e nel sostituire l'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, ha dettagliatamente indicato gli spazi di intervento del Consiglio che possono essere così riepilogati:

- quanto al neoistituito fascicolo per la valutazione del magistrato, spetta al Consiglio superiore dettare le disposizioni sulla gestione in modalità informatica e quelle sull'*an e quomodo* degli atti suscettibili di inserimento (artt. 10 *bis*, comma 1 e comma 2, e 11, comma 3, d.lgs. n. 160/2006);

- sul piano dell'oggetto della valutazione di professionalità, è demandata al Consiglio superiore la definizione degli elementi e dei parametri oggettivi in base ai quali effettuarla; è previsto nello specifico che *"Il Consiglio superiore della magistratura disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni"* (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 160/2006). A tal fine, l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 160/2006, nella nuova formulazione, declina gli specifici ambiti di intervento:

- i criteri e i moduli di redazione delle relazioni dei magistrati, dei rapporti dei dirigenti degli uffici e dei pareri dei Consigli giudiziari/Consiglio direttivo;

- gli indicatori oggettivi tesi a qualificare i quattro parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, con la precisazione che, per l'attitudine direttiva, gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

- i criteri per articolare il giudizio positivo sulle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" e "ottimo";

➤ l'individuazione degli *standard* inedi di definizione dei procedimenti o *standard* di rendimento;

- sotto il profilo del procedimento di valutazione, è rimessa al Consiglio superiore la fissazione dei limiti entro i quali consentire al magistrato interessato l'allegazione della "*ulteriore documentazione che egli ritenga utile sottoporre ad esame*" (art. 11 *bis*, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 160/2006), restando invariato per il resto il regime preesistente.

Così definite dalla normativa primaria le aree di intervento consiliare, va premesso che la rivisitazione della disciplina secondaria in materia di valutazioni professionali si è mossa secondo tre principali direttrici:

in primo luogo, rivedere anche in ottica di semplificazione e snellimento l'impostazione strutturale della precedente circolare¹, prevedendo la suddivisione in articoli delle "Parti" e dei "Capi"; eliminando inutili ripetizioni o superflue trasposizioni di norme di legge; rendendo più coerente la collocazione sistematica di alcune disposizioni;

in secondo luogo, adeguare l'impianto esistente alle novità legislative (paragrafo 2);

in terzo luogo, introdurre modifiche dettate dalle criticità operative, e/o difficoltà interpretative emerse in sede di applicazione della circolare previgente (paragrafo 3).

Dal punto di vista della struttura dell'articolato, in particolare, si prevedono 4 parti, a loro volta suddivise in capi e articoli:

- la **Parte I: Oggetto della valutazione e criteri di giudizio**, ricomprende il *Capo I: Disposizioni generali* (artt. 1-4); il *Capo II: Indicatori e criteri di giudizio dei parametri di valutazione* (artt. 5-11); il *Capo III: Giudizio finale sulla valutazione di professionalità* (artt. 12-14);

- la **Parte II: Fonti di conoscenza e rilevanza dei procedimenti disciplinari e penali**, comprende l'art. 15 (Fascicolo per la valutazione del magistrato), l'art. 16 (Documentazione relativa alla valutazione di professionalità) e l'art. 17 (Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali);

- la **Parte III: Procedimento di valutazione**, è composta dal *Capo I: Inizio del procedimento, relazione del magistrato in valutazione e rapporto del dirigente* (artt. 18-20); dal *Capo II: Attività dei consigli giudiziari* (artt. 21-23); dal *Capo III: Casi particolari: pareri e rapporti parziali* (artt. 24-28); dal *Capo IV: Attività del Consiglio superiore della magistratura* (artt. 29-33);

- la **Parte IV: Magistrati fuori ruolo, P.E.D. e disposizioni finali**, è formata da quattro articoli, uno inerente ai *Magistrati fuori ruolo: norme applicabili e fonti di conoscenza* (art. 34); il secondo relativo alle *Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati* (art. 35); il terzo

¹ Si tratta della circolare n. 20691 del 2007 e s.m. al 21.2.2018.

riguardante la estensione delle norme della circolare che riguardano i Consigli giudiziari al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia e al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 36); l'ultimo che si occupa dell'entrata in vigore della circolare e della disciplina transitoria (art. 37).

2. Le novità conseguenti alla riforma ordinamentale.

Le novità in tema di valutazioni di professionalità si inseriscono in un contesto di grandi riforme ordinamentali – alcune già in vigore, altre da poco vigenti, ulteriori di prossima approvazione ed altre ancora allo stato di progetti di legge – con le quali il Consiglio, gli uffici e tutti i magistrati sono chiamati a confrontarsi con non poche difficoltà anche dovute alle tempistiche dettate dal legislatore per l'adozione delle delibere attuative.

L'approccio di fondo dell'intervento consiliare, pertanto, si pone l'obiettivo di semplificare, nei limiti del possibile, le modifiche della normativa secondaria, in modo da agevolare l'attività di conformazione cui sono chiamati i diversi soggetti interessati. A tale scopo, si è inteso intervenire nell'ambito delle valutazioni di professionalità con modifiche *ad hoc*, tese a conseguire il necessario adeguamento della normativa secondaria alla disciplina dettata dalla novella legislativa, lasciando inalterate quelle disposizioni della precedente circolare o parti di esse coerenti con la riforma e da essa non intaccate. Sotto tale profilo, per esempio, sono stati sostanzialmente riproposti gli elementi che caratterizzavano l'**attitudine direttiva** nella precedente circolare (art. 5, comma 2, lett. g), non avendo la normativa primaria introdotto sul punto alcuna novità. Si tratta, in particolare, del buon andamento complessivo dell'ufficio o della sezione; della periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio; del tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di direzione amministrativa e di gestione delle risorse umane, dei mezzi e dei presidi strumentali. Le uniche differenze riguardano, per un verso, la collocazione dell'attitudine direttiva, sulla quale nessun vincolo deriva dal nuovo articolo 11 del d.lgs. n. 160/2006 e che, pertanto, viene inserita più opportunamente quale indicatore del solo parametro della capacità e non anche della laboriosità e della diligenza; per altro verso, la distinzione degli elementi che connotano tale attitudine a seconda che il magistrato sia o meno titolare delle funzioni direttive o semidirettive. Nello specifico, per i primi, si chiarisce che l'attitudine direttiva deve essere desunta dal buon andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento; dalla periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro; dalla capacità organizzativa dimostrata in relazione al tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, e di gestione delle risorse strumentali e del personale. Per i magistrati che non sono titolari delle funzioni direttive

o semidirettive, invece, la menzionata attitudine va valutata considerando l'efficiente e corretta attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni e/o il puntuale ed efficace svolgimento dei compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale, ove svolti all'esito della prevista procedura di interpello o, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio. Al fine di evitare profili di incoerenza con le specifiche valutazioni che il Consiglio è chiamato ad effettuare in sede di conferma nelle funzioni direttive/semidirettive si specifica, nell'apposito format, che *"In ogni caso le condizioni (di cui al citato art. 5, comma 2, lett. g) sussistono quando per una parte significativa del periodo in valutazione (oltre la metà) sia intervenuta delibera unanime di conferma nelle funzioni direttive o semidirettive"*.

Fatta questa premessa, nel paragrafo che segue ci si sofferma, quindi, sulle novità normative più rilevanti, illustrando modalità e termini del loro recepimento.

2.1. Il fascicolo per la valutazione del magistrato e le fonti di conoscenza. Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali.

L'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 44/2024 ha introdotto, nel testo del d.lgs. n. 160/2006, e segnatamente nel relativo capo II che disciplina le funzioni e le valutazioni della professionalità dei magistrati, il nuovo articolo 10-bis, rubricato "Fascicolo personale del magistrato".

Il nuovo fascicolo si affianca al fascicolo personale di cui all'articolo 55 D.P.R. n. 3/1957² e viene più puntualmente definito, al comma 1 del citato art. 10-bis, come *"fascicolo per la valutazione del magistrato"*, da tenere in modalità informatiche secondo le disposizioni dettate dal Consiglio superiore della magistratura. Il legislatore ha inoltre attribuito al Consiglio i compiti di: a) individuare "criteri oggettivi" per la campionatura degli atti e dei provvedimenti che devono essere prodotti, per ciascun anno di attività, ai fini della valutazione della professionalità del magistrato; b) stabilire il "numero" degli ulteriori atti e provvedimenti che il magistrato ha facoltà di produrre; c) individuare i dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel fascicolo del magistrato; d) individuare gli "ulteriori elementi" da inserire nel fascicolo oltre a quelli stabiliti dalla normativa primaria.

Il fascicolo per la valutazione del magistrato integra, pertanto, una specifica sezione del più generale fascicolo personale di cui all'art. 55 D.P.R. n. 3/1957 – anche considerata la sostanziale sovrapponibilità di parte degli atti e documenti da inserire nei due fascicoli – e ha lo scopo di raccogliere e di agevolare la consultazione delle informazioni, degli atti e dei documenti relativi

² Applicabile ai magistrati in ragione del rinvio generale operato, dall'art. 276 Ord. Giud. (R.D. n. 12 del 1941) alle norme sugli impiegati civili dello Stato.

al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini delle periodiche valutazioni di professionalità.

Al "Fascicolo per la valutazione del magistrato" è quindi dedicato l'articolo 15 della circolare in commento, inserito in apertura della Parte II sulle "Fonti di conoscenza e rilevanza dei procedimenti disciplinari e penali".

In ossequio alle previsioni della normativa primaria, sono stati elencati gli atti che devono necessariamente essere inseriti nel detto fascicolo in relazione ad ogni anno di attività in valutazione (e, quindi, con scansioni temporali parametriche, per ciascun magistrato, in base alla data del rispettivo D.M. di nomina, fatti salvi gli "slittamenti" specificati nell'articolo 1 della circolare):

a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato, nonché i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;

b) i dati statistici comparati idonei a documentare:

- il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attività, anche in comparazione con quello dei magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee e con gli standard di rendimento;

- il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;

- l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione secondo le indicazioni della Circolare prot. n. 16754/2008 (Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod. al 23 ottobre 2013), rispettivamente nel numero di cinque per ognuna delle tre categorie indicate e per ciascun anno in valutazione; in ogni caso, per ogni anno in valutazione, due dei cinque provvedimenti tra quelli redatti dal magistrato devono riguardare misure cautelari personali e reali (per i pubblici ministeri e i gip/gup); misure di prevenzione che incidono sulla libertà personale e sulla libera disponibilità dei beni (per i giudici che si occupano della materia); minori (per i giudici che svolgono funzioni in materia minorile diversi da quelli in servizio presso il Tribunale per i Minorenni);

d) i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato in numero non superiore a cinque per ciascun anno in valutazione;

e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che interessano il magistrato (si tratta dei "piani mirati di smaltimento" adottati dal dirigente al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio);

f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;

g) gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonché gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

h) le autorelazioni, i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;

i) gli ulteriori atti e documenti indicati nel successivo articolo 16 ove posti a fondamento della delibera conclusiva del procedimento di valutazione.

Un significativo elemento di novità rispetto alle previsioni della previgente circolare è rappresentato dall'inserimento, nell'ambito degli atti da produrre a seguito di "campionatura", dei "provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio", che consegue all'omologa previsione relativa alla necessità di produzione dei dati statistici anche attestanti "l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi".

Viene precisato, alle note nn. 15 e 16 della circolare, che la duplice previsione in commento (produzione dei prospetti statistici relativi ai detti esiti e campionatura dei provvedimenti sempre inerenti agli esiti degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio) sarà effettivamente operativa solo quando, per tutti i magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, saranno resi disponibili gli applicativi ministeriali che consentiranno l'estrazione del dato specifico. Ed infatti, anche la semplice produzione a campione degli atti relativi agli "esiti" degli affari trattati dal magistrato dovrà essere ancorata a criteri oggettivi necessariamente modulati sulla base di rilevazioni statistiche complessive ed omogenee per ciascuna funzione.

Come previsto dal legislatore delegato, il fascicolo per la valutazione del magistrato dovrà essere tenuto "in modalità informatica". Al riguardo, deve essere precisato che l'istituzione del nuovo fascicolo in parola, al pari delle modalità di tenuta in forma digitale del più generale fascicolo personale del magistrato di cui all'art. 55 D.P.R. n. 3/1957, costituiscono specifico oggetto del complessivo progetto in atto di reingegnerizzazione dei sistemi informativi in uso al Consiglio superiore; ne consegue che la piena operatività tecnica dei due fascicoli sarà posticipata alla positiva conclusione delle attività attualmente in corso di svolgimento.

Completa il novero delle fonti di conoscenza utilizzabili nelle procedure relative alla valutazione della professionalità dei magistrati la documentazione elencata al successivo articolo 16 della circolare, dal titolo "Documentazione relativa alla valutazione di professionalità" (che riproduce parte del contenuto del capo VII della circolare previgente), ai sensi del quale costituiscono oggetto di vaglio e scrutinio nell'ambito dei procedimenti di

valutazione: gli atti pervenuti alla Quarta commissione ai sensi della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti (si veda, in particolare, il testo degli artt. 44, comma 2, 109, commi 2 e 3, e 167, comma 3, della vigente circolare in materia); la documentazione da cui emergano gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti e, ove riconosciuti, quella da cui si evincano eventuali esoneri correlati ai predetti incarichi³; i verbali delle audizioni del magistrato e delle sedute del Consiglio Giudiziario; gli eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, acquisiti a seguito di specifica deliberazione del Consiglio giudiziario o della competente Commissione consiliare; gli atti e le informazioni esistenti presso le commissioni Prima e Quinta del Consiglio, presso la relativa Sezione Disciplinare e presso il Ministero della giustizia (in quest'ultimo caso, il riferimento è alle relazioni ispettive); le domande di partecipazione e gli attestati relativi all'effettiva partecipazione agli incontri di studio organizzati, in sede centrale o periferica, dalla Scuola Superiore della Magistratura; le segnalazioni provenienti dal dirigente dell'ufficio e dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati; ogni altro atto o documento – eventualmente acquisito anche all'esito di approfondimento istruttorio disposto dalla Commissione consiliare competente – che sia posto a fondamento della delibera conclusiva del procedimento di valutazione, in quanto idoneo a fornire dati obiettivi e rilevanti sul piano dell'attività professionale del magistrato o, comunque, sul piano dei suoi comportamenti incidenti sui requisiti di cui all'articolo 3 della circolare (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e sugli altri parametri di valutazione.

Come precisa la lett. i) del precedente art. 15 della circolare, gli atti da ultimo citati dovranno comunque confluire nel fascicolo per la valutazione del magistrato *“ove posti a fondamento della delibera conclusiva del procedimento di valutazione”*. Alla nota n. 17 della circolare viene puntualizzato a quale soggetto od organo è assegnato il compito di inserire nel fascicolo per la valutazione del magistrato gli atti e i documenti che vi devono confluire.

In ordine agli approfondimenti istruttori che la Commissione consiliare referente ritenga utile disporre, l'art. 16 chiarisce che le conseguenti attività possono essere espletate o direttamente a livello consiliare o ricorrendo alla collaborazione dei Consigli giudiziari, il cui intervento può prospettarsi come maggiormente tempestivo ed efficace soprattutto nei casi in cui emerga la necessità di reperire documentazione presso uffici giudiziari del distretto o comunque di acquisire dati informativi più agevolmente reperibili in sede locale.

³ È l'art. 11 bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 160/2006, nella nuova formulazione, che valorizza “gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che essi hanno comportato” (il riferimento agli eventuali provvedimenti di esonero, pur non contenuto nella norma primaria, appare essenziale per una corretta valutazione delle risultanze statistiche riguardanti la produttività del magistrato).

Un'ultima precisazione va dedicata al necessario coordinamento interpretativo che deve intercorrere tra alcune disposizioni contenute nei menzionati articoli 15 e 16 e nell'articolo 17 dedicato al **"Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali"**.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 160/2006, *"gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione di responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'art. 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109"*. La disposizione in parola è integralmente recepita al comma 5 dell'articolo 15 della circolare, preceduta però, in apertura del comma, dall'indicazione *"Fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3"*. Quest'ultima disposizione della circolare a sua volta recepisce, infatti, il testo del comma 6 dell'art. 11 d.lgs. n. 160/2006, a norma del quale *"I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio"*.

La disposizione si pone, peraltro, in piena continuità con quanto previsto dal testo della precedente circolare, laddove, al capo XII, si legge che *"I fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o assoluzione, del procedimento disciplinare"*. Né, d'altra parte, può ipotizzarsi un eventuale contrasto tra tale principio e il sistema delle fonti di conoscenza disegnato dalla novella legislativa di recente introduzione (d.lgs. n. 44/2024). Da un lato, infatti, la qualità di "fonte di conoscenza" da riconoscere alle sentenze disciplinari – limitatamente al profilo inerente all'"accertamento di fatti" operato in quella sede – rinviene il proprio fondamento proprio nella disposizione legislativa primaria di cui al citato comma 6 dell'art. 11 d.lgs. n. 160/2006; dall'altro, l'inserimento o l'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo per la valutazione del magistrato non integra un'attività destinata ad attribuire o ad escludere la medesima qualità, precisando la relazione illustrativa al d.lgs. n. 44/2024 che la funzione del fascicolo di nuova introduzione è quella di *"raccogliere"* le informazioni utili alla valutazione del magistrato e non anche quella di conferire o meno natura di fonte di conoscenza agli atti destinati a farvi ingresso.

Deve altresì osservarsi che il citato art. 11, comma 6, del d.lgs. 160/2006) non distingue le sentenze disciplinari di proscioglimento da quelle di condanna (contenendo il generico riferimento ai *"fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare"*), proprio perché le stesse sentenze di proscioglimento possono contenere un definitivo accertamento di fatti o condotte potenzialmente incidenti sulla professionalità del magistrato, sia ove pronunciate ai sensi

dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 (quindi, per la ritenuta "scarsa rilevanza", sul piano e ai fini disciplinari, di condotte positivamente accertate), sia ove pronunciate nel merito ma con accertamento di fatti che, quand'anche ritenuti inidonei ad integrare gli estremi costitutivi dello specifico illecito disciplinare in contestazione, potrebbero però risultare rilevanti ai fini della valutazione di professionalità dell'interessato.

Quanto invece alle sentenze disciplinari di condanna seguite da una successiva pronuncia di riabilitazione, il testo dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 109/2006 è chiaro nel precisare che la riabilitazione fa venir meno gli effetti della "*condanna disciplinare*", ma non gli effetti dell'"*illecito*", conseguendone, pertanto, la legittima valutabilità, anche ai fini del giudizio sulla professionalità dell'incolpato, del fatto storico accertato nella sentenza di condanna.

Con riferimento, quindi, agli atti del procedimento disciplinare conclusosi con sentenza irrevocabile di proscioglimento, o con sentenza di condanna seguita da una successiva pronuncia di riabilitazione ai sensi dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 109/2006, se appare senz'altro apprezzabile l'interesse del magistrato ad ottenere l'eliminazione dal suo fascicolo personale di atti relativi a procedimenti nei quali si sia registrata una conclusione (sentenza di proscioglimento) o comunque un'evoluzione (riabilitazione a seguito di condanna) a lui favorevoli, non può però affermarsi che la stessa eliminazione possa privare l'"accertamento" di fatti o condotte operato in via definitiva nella sede disciplinare della sua qualità di "fonte di conoscenza" nei casi in cui i medesimi fatti non siano stati già valutati nell'ottica del giudizio sulla professionalità dell'interessato e, pertanto, nell'ambito della prima procedura temporalmente utile a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della pronuncia disciplinare.

Del resto, diversamente argomentando, si determinerebbe una irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra i magistrati per i quali si verifica il presupposto per ottenere l'eliminazione degli atti dal fascicolo solo dopo che i fatti accertati in sede disciplinare sono stati già vagliati in una delle periodiche procedure di valutazione della professionalità e quelli per i quali lo stesso presupposto si verifica in un momento antecedente.

Rimane quindi fermo che i fatti e le condotte oggetto di definitivo accertamento in sede disciplinare possono essere sempre oggetto di vaglio nell'ambito del primo procedimento di valutazione della professionalità del magistrato successivo all'accertamento, indipendentemente dall'esito – di condanna o di proscioglimento – del procedimento disciplinare e finanche se attengono a condotte non già valutate e ricadenti in un quadriennio antecedente rispetto a quello oggetto della specifica procedura (come ora espressamente previsto dal comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006), non producendo effetti, sotto questo profilo, la specifica facoltà di ottenere l'eliminazione di atti dal fascicolo contemplata dall'art. 15, comma 5, della circolare.

Lo stesso comma 3 dell'articolo 17 della circolare aggiunge inoltre che, ai fini del giudizio sulla professionalità del magistrato, sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore anche i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio penale, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, del giudizio ed anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente. Tale precisazione è apparsa opportuna soprattutto con riferimento ai casi – per la verità limitati – nei quali la vicenda penale non sia confluita anche in un procedimento disciplinare (eventualmente sospeso per pregiudizialità) e, comunque, per consentire al Consiglio, soprattutto in relazione alle sentenze penali di assoluzione, di anticipare la valutazione delle condotte comunque accertate nella sede penale senza attendere l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare che ne sia conseguito.

Rimane ferma la valutabilità anche dei fatti e delle condotte eventualmente emergenti da procedimenti penali che si siano conclusi, all'esito delle relative indagini preliminari, con un provvedimento di archiviazione, e nei quali, pertanto, non sia stata esercitata l'azione penale, venendo in rilievo, in tal caso, fonti di conoscenza riconducibili al novero delle *“informazioni esistenti presso la Prima commissione”* o comunque degli atti e documenti acquisiti, anche a seguito di approfondimento istruttorio, *“ai fini della più completa valutazione delle condizioni di cui all'art. 3 e dei parametri di cui agli artt. 4.”* (articolo 16 della circolare).

2.2. Le gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei successivi gradi del procedimento e del giudizio.

Come noto, la previgente circolare consiliare sulle valutazioni della professionalità dei magistrati già contempla, al capo V, quale specifico *“indicatore”* del parametro della capacità, il riferimento all' *“esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura degli affari trattati ed alla evoluzione giurisprudenziale”*. Il successivo capo VIII, recante i criteri di giudizio in relazione ai singoli parametri di valutazione, specifica, altresì, che il parametro della capacità è positivo quando *“non risulta che una parte significativa dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e relativi all'adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedurali o processuali, ha ricevuto un esito negativo nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, per ragioni addebitabili al magistrato in valutazione”*.

Risulta di intuitiva evidenza il rilievo che assume, nell'ottica del giudizio sul parametro della "capacità" del magistrato, il profilo degli esiti delle "richieste" formulate dal magistrato con funzioni requirenti (soprattutto in ambito cautelare) e delle decisioni definitive adottate dal magistrato con funzioni giudicanti nelle successive fasi del procedimento o nei successivi gradi del giudizio, posto che una rilevante percentuale di rigetti delle richieste o di riforme delle decisioni – soprattutto ove di significativo impatto statistico rispetto al complesso degli affari trattati dal magistrato – può, in astratto, integrare un indice rivelatore di un *deficit* di capacità del valutando, da sottoporre al necessario vaglio in sede di giudizio sulla sua professionalità.

La recente novella legislativa di cui al d.lgs. n. 44/2024, in attuazione dei principi di delega dettati dalla legge n. 71/2022, ha approfondito e maggiormente circostanziato il concetto di "grave anomalia" in discorso, puntualizzando, all'art. 11, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 160/2006 (come riformulato), che, ai fini del giudizio sul parametro della capacità, *"possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato"*.

Risultando ribadito il rilievo da attribuire all'incidenza anche statistica della percentuale di rigetti, riforme o annullamenti rispetto al complesso degli affari trattati dal magistrato (profilo "quantitativo"), il legislatore delegato ha quindi più puntualmente delineato il perimetro "qualitativo" entro il quale deve essere condotto il giudizio rispetto all'indicatore di capacità integrato dalla "grave anomalia"⁴, tra l'altro in gran parte riproducendo gli estremi costitutivi degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), h), l), d.lgs. n. 109/2006 e comunque chiarendo, anche al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, che *"la valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in alcun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove"* (puntualizzazione già contenuta nel previgente testo dell'art. 11 d.lgs. n. 160/2006).

⁴ Si legge, al riguardo, nella Relazione illustrativa che accompagna l'intervento normativo: *"Si è al riguardo ritenuto necessario dettare una definizione normativa del concetto di "grave anomalia", al fine, da un lato, di prevenire interpretazioni e prassi difformi nell'ambito delle diverse consiliature o tra i diversi consigli giudiziari e, dall'altro, di non rischiare di "ingessare" l'attività di interpretazione delle norme inducendo il magistrato, in vista della propria valutazione di professionalità, ad adeguarsi agli orientamenti espressi dal giudice di grado superiore: effetto, questo, non voluto dal legislatore delegante e potenzialmente contrastante con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza del magistrato"*.

Le indicazioni fornite dalla norma primaria sono state integralmente recepite nel testo dell'articolo 6 della circolare, recante gli "Indici delle gravi anomalie" di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), della medesima circolare ("indicatori e criteri di giudizio della capacità"). Si è ritenuto unicamente di precisare, peraltro in continuità con le previsioni della circolare previgente, che il giudizio sulle "gravi anomalie" deve tener conto della tipologia dei provvedimenti decisorii (comma 1, per le funzioni giudicanti) e delle richieste (comma 2, per le funzioni requirenti) oggetto, rispettivamente, di riforma o annullamento e di rigetto e che, sotto il profilo "quantitativo", il "carattere significativo" rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato ricorre quando *"oltre due terzi dei provvedimenti o delle richieste risultano annullate, riformate o rigettate"*.

Ovviamente, tale incidenza statistica non dovrà essere valutata acriticamente, ma andrà ponderata in concreto ai fini del giudizio sullo specifico parametro della capacità, dovendosi pertanto considerare se il numero statisticamente rilevante di rigetti, riforme o annullamenti dipenda da cause non imputabili all'eventuale difetto di capacità del magistrato – si pensi, a titolo di mero esempio, ad intervenute innovazioni legislative o all'affermazione di innovativi principi di diritto da parte della giurisprudenza di legittimità – ed imponendosi, comunque, la necessità di rilevazioni statistiche anche comparate con i magistrati dell'ufficio destinati a funzioni analoghe rispetto a quello in valutazione, che potrebbero portare ad evidenziare un intervenuto superamento, eventualmente anche a livello locale, di pregresse linee interpretative adottate dagli organi giudicanti deputati al vaglio delle richieste o delle decisioni di cui si dovrà valutare il successivo "esito".

Il giudizio sulla "grave anomalia". – che, come rimarcato dallo stesso legislatore, dovrà comunque fondarsi sulla "particolare gravità" delle ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento – sarà diversamente calibrato anche avuto riguardo alla definitività o meno del provvedimento di rigetto, riforma o annullamento, risultando con ogni evidenza maggiormente significativo un esito "negativo" dipendente da una pronuncia di un giudice di ultima istanza.

Con particolare riferimento alla funzione requirente, appare utile precisare che la valutazione sulla sussistenza delle gravi anomalie dovrà prioritariamente fondarsi sul contenuto del provvedimento giurisdizionale che consegua in via diretta alla specifica "richiesta" formulata dal pubblico ministero⁵, mentre non dovrà essere condotto un vaglio generalizzato circa l'esito

⁵ Quindi, a titolo di mero esempio, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. si valuterà la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. o il decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 c.p.p.

delle azioni penali esercitate dal magistrato con funzioni requirenti, trattandosi di esito che, come noto, nel rito ordinario è legato agli imprevedibili sviluppi dell'istruttoria dibattimentale, che potrebbero, per ipotesi, restituire un quadro probatorio anche significativamente difforme da quello acquisito e conoscibile nella fase delle indagini preliminari. Ovviamente, in caso di avvenuta impugnazione del provvedimento che integri un diretto rigetto della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovrà essere opportunamente valutato anche l'esito del gravame proposto dall'organo della pubblica accusa.

Come già osservato nel paragrafo che precede in ordine alle "fonti di conoscenza", sotto il profilo "quantitativo" il giudizio sulle "gravi anomalie" potrà risultare maggiormente attendibile solo quando saranno resi disponibili, per tutte le funzioni giudiziarie, gli applicativi ministeriali in grado di registrare lo specifico dato statistico in questione. Nelle more, e come già avviene sulla base del testo della precedente circolare, le segnalazioni in materia di "gravi anomalie" saranno rimesse ai dirigenti dei singoli uffici, che potranno, a tal fine, avvalersi di eventuali rilevazioni statistiche disponibili a livello locale o di ulteriori dati informativi comunque in loro possesso.

2.3. Gli standard di rendimento e l'attuazione dei programmi di gestione.

Gli *standard di rendimento* o *standard* medi di definizione dei procedimenti non rappresentano una novità del d.lgs. n. 44/2024: l'articolo 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 160/2006, infatti, nel testo riformulato dalla novella, contiene previsioni pressoché sovrapponibili a quelle del previgente articolo 11 del d.lgs. n. 160/2006.

In entrambe le versioni, invero, gli *standard* costituiscono un dato di cui si deve tenere conto nella valutazione della laboriosità, la cui individuazione è rimessa al Consiglio che deve articolarli *"secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione"*, tenendo conto degli *"incarichi di natura obbligatoria"* eventualmente ricoperti dai magistrati⁶.

⁶ Articolo 11, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 160/2006:

"La laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, e del contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;"

Articolo 11, comma 3, lett. b) e f), d.lgs. n. 160/2006:

"Il Consiglio superiore della magistratura disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni. In particolare, disciplina:

L'elemento di novità è costituito, in realtà, dalla delibera dell'8 novembre 2023, con la quale il Consiglio ha provveduto ad una prima determinazione degli *standard* di rendimento su base nazionale, avviando una formale fase di sperimentazione che possa in tempi ragionevoli condurre alla definizione di dati il più possibile attendibili e rappresentativi.

Il Consiglio superiore, in particolare, in attuazione del dettato normativo, proseguendo nel complesso lavoro di elaborazione sviluppatosi nell'ambito di diverse consiliature, ha intrapreso un nuovo percorso fondato anche sull'esito dell'analisi svolta per circa un decennio nel settore dei carichi esigibili (oggetto di delibera approvata in data 25 ottobre 2023).

Prendendo le mosse dalla differente funzione e dalla diversa *ratio* che connotano il carico esigibile e lo *standard* di rendimento⁷, il Consiglio ha, innanzitutto, ritenuto che *"il carico esigibile rappresenta (dal punto di vista organizzativo) l'impegno massimo richiedibile al magistrato"* mentre *"lo standard di rendimento (che invece indica la soglia minima sotto la quale il parametro della laboriosità deve essere attentamente vagliato) deve essere necessariamente più basso del carico"*. Ha, quindi, determinato lo *standard* in un *range* che ruota attorno alla mediana del carico esigibile, stabilendo che *"lo standard di rendimento del singolo magistrato addetto per un intero anno senza esonero ad un determinato ufficio, o settore o macroarea possa essere collocato in una fascia di oscillazione che va dal - 30% della mediana del carico esigibile alla mediana dello stesso carico"*.

In questa prospettiva e nella consapevolezza della *"necessità di assicurare una revisione periodica degli standard individuati"*, anche *"ancorata all'evoluzione dei carichi esigibili oggetto di rideterminazione annuale sulla base dei programmi di gestione"*, il Consiglio - al fine di dotare gli *standard* di *"effettiva rappresentatività delle caratteristiche del contenzioso e degli affari giudiziari affrontati dagli uffici"* - ha avviato la fase sperimentale con riferimento alle *"valutazioni di professionalità relative a periodi di attività (quadriennali, biennali o annuali, in base alla vigente circolare) in scadenza a far data dall'1.2.2024"*.

b) i dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis, in modo tale che siano documentati:

1) il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli *standard* medi di definizione dei procedimenti;
f) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione."

⁷ Nella delibera dell'8.11.2023, si legge che *"il carico esigibile rappresenta la "capacità di lavoro" dei magistrati che fisiologicamente consente di coniugare qualità e quantità del lavoro in un dato periodo di tempo, da individuarsi alla luce della concreta situazione dell'ufficio di appartenenza. Viene indicato dal dirigente dell'ufficio in un range determinato dal Consiglio a seguito di procedura partecipata all'interno dell'ufficio ed è parametrato sul modello di un magistrato c.d. full time equivalent. Lo standard di rendimento è invece un valore rivolto al singolo magistrato nella prospettiva di individuare la soglia minima di produttività al di sotto della quale il magistrato potrebbe presentare criticità nella valutazione del parametro della laboriosità"*.

Naturalmente la sperimentazione e la successiva analisi riguardano i magistrati e gli uffici giudiziari per cui vengono annualmente definiti i carichi esigibili e, dunque, soltanto i Tribunali e le Corti d'appello; sono, invece, esclusi gli uffici requirenti e quelli minorili, i Tribunali di sorveglianza e la Corte di cassazione. Conseguentemente, gli standard di rendimento saranno presi in considerazione ai fini della valutazione di professionalità soltanto dopo la loro individuazione omogenea e statisticamente validata a livello nazionale con riguardo a tutti gli uffici e a tutte le funzioni giudiziarie.

Ad ogni buon conto, per completezza, si evidenzia che gli *standard* di rendimento o *standard* medi di definizione dei procedimenti sono contemplati nel nuovo testo della circolare dall'**articolo 9, comma 2, lett. a)** (Indicatori e criteri di giudizio della laboriosità) e dall'**articolo 15, comma 2, lett. b)** (Fascicolo per la valutazione del magistrato), con la specificazione, contenuta in apposita nota, che *"Sino alla loro definitiva approvazione (allo stato sono in fase di sperimentazione giusta delibera plenaria del 8.11.2023), si deve avere riguardo alla media statistica di definizione dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione"*.

L'espresso riferimento all'attuazione dei **programmi annuali di gestione**, civili e penali, costituisce invece una novità del d.lgs. n. 44/2024 che li ha introdotti nell'articolo 10 *bis*, comma 2, lett. a); del d.lgs. n. 160/2006 (tra i documenti che vanno inseriti nel fascicolo informatico della valutazione per la parte che interessa il magistrato) e nell'articolo 11, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 160/2006 (quale elemento di cui tenere conto nella verifica del parametro della laboriosità).

In sede di adeguamento, conseguentemente, nella nuova circolare si è avuto cura di evidenziare, da un lato, che il contributo nell'attuazione dei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che costituisce indicatore del parametro della laboriosità, deve essere valutato in termini di "adeguatezza" quale condizione che, insieme alle altre del medesimo parametro, deve sussistere per il giudizio positivo (**articolo 9**); dall'altro lato, si è precisato che i medesimi programmi annuali di gestione, civili e penali, vanno inseriti (a cura del dirigente) nel fascicolo della valutazione (**articolo 15**).

La circostanza che i programmi annuali di gestione riguardano, in realtà, solo le funzioni giudicanti, peraltro con l'esclusione, ad oggi, dei Tribunali e uffici di sorveglianza, ha indotto il Consiglio ad aggiungere, limitatamente agli uffici che, allo stato, non elaborano tali documenti, il riferimento, sempre nell'articolo 9, al *"raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio"*.

Si tratta di una previsione coerente con gli attuali contenuti degli strumenti organizzativi di tutti gli uffici giudiziari, anche requirenti, che consente una omogenea valutazione del parametro della laboriosità, evitando fasce di esclusione che avrebbero creato disparità di trattamento.

2.4. Le capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro e il giudizio discreto, buono, ottimo. La disciplina transitoria.

L'art. 11, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 160/2006, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, assegna al Consiglio la disciplina dei *"criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo"*.

Siffatta previsione costituisce senza dubbio la più rilevante delle novità introdotte dalla normativa primaria in tema di valutazioni di professionalità: per la prima volta, infatti, si richiede un giudizio qualificato, la c.d. pagella, per uno specifico indicatore.

Nel nuovo articolato, le capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro vengono declinate al plurale in conformità al dato normativo e, come nella previgente circolare, rappresentano soltanto uno degli indicatori cui si riferisce il parametro della capacità (articolo 5). Tuttavia, se nel precedente assetto ordinamentale la valutazione di tale attitudine era esclusivamente rimessa alla discrezionalità del dirigente – che la deduceva sulla base di dati non indicati dal Consiglio – oggi non può che essere ancorata ad *"indici"* che il Consiglio è chiamato a individuare affinché il giudizio (discreto, buono, ottimo) venga attribuito sulla base di *"criteri"* il più possibile oggettivi e omogenei, nel contempo riducendo la discrezionalità del dirigente.

L'attenta e profonda riflessione che ha impegnato la Quarta commissione circa la determinazione degli indici delle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro ha preso le mosse dal dato imprescindibile della necessità di coniugare il profilo quantitativo dell'attività giudiziaria a quello qualitativo, con l'obiettivo di ottenere il migliore equilibrio tra efficienza ed efficacia della giurisdizione. Si è, dunque, partiti dal presupposto che buon organizzatore non possa che essere il magistrato che riesce a garantire nel proprio lavoro idonei livelli di produttività, tempestività e qualità.

Non deve, pertanto, sorprendere che gli indici individuati – benché inerenti ad un singolo indicatore del parametro della capacità – coinvolgano, in realtà, anche profili di laboriosità e diligenza: l'intervento consiliare, infatti, si propone proprio l'obiettivo di sintetizzare, nell'ambito delle capacità di organizzare il proprio lavoro (non a caso dal legislatore declinate al plurale), aspetti diversi che, nel loro complesso, delineano la figura del magistrato adeguatamente organizzato.

In questa prospettiva, negli **articoli 7 e 8** – riguardanti gli “**Indici delle capacità di organizzare il proprio lavoro**”, rispettivamente, per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti - sul piano della produttività, sono stati individuati, quali dati oggettivi e verificabili volti ad assicurare la maggiore omogeneità possibile a livello nazionale, gli indici di smaltimento, di ricambio e di durata media dei procedimenti, prognostica o effettiva (**articolo 7, comma 1, lett. a, b, c; articolo 8, comma 1, lett. a, b, c**).

L'onere di estrazione ed elaborazione di tali dati, peraltro, non ricadrà sul magistrato in valutazione né sul dirigente tenuto alla redazione del rapporto: si tratta, infatti, di dati che saranno messi a disposizione degli interessati da parte del Consiglio Superiore grazie al Datawarehouse (DWH) che nel frattempo diverrà operativo. Per effetto della norma transitoria di cui all'**articolo 37, comma 2**, comunque, i predetti dati opereranno in prima battuta per i D.M. che matureranno interamente dopo l'entrata in vigore della circolare (dunque per i DM di fine anno 2024, il cui quadriennio si completerà alla fine del 2028)⁸.

Sul piano della tipologia individuata, appare opportuno chiarire che i dati di produttività altro non sono che la combinazione di valori noti, da sempre utilizzati nell'ambito delle valutazioni di professionalità: pendenze, definizioni e sopravvenienze. Ed invero:

- l'**indice di smaltimento**, dato dal rapporto tra le definizioni e la somma delle sopravvenienze con le pendenze iniziali, è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;

- l'**indice di ricambio**, dato dal rapporto tra definizioni e sopravvenienze in relazione all'intero periodo di riferimento, è ritenuto positivo ove non inferiore a 0,70 (di norma tale indice è positivo se prossimo o superiore a 1, ma il Consiglio ha ridotto il valore considerando le criticità riscontrate presso numerosi uffici);

- la **durata media prognostica** dei procedimenti (o disposition time), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, è indicata in alternativa alla **durata media effettiva** dei procedimenti (indice quest'ultimo risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti, già presente in tutte le procedure di valutazione). Il magistrato, infatti, potrà scegliere l'una o l'altra a seconda della disponibilità del dato ovvero dell'indice più

⁸ In questo modo, si è inteso evitare che gli effetti dell'innovativo intervento normativo – che in qualche caso potrebbero essere sfavorevoli – possano incidere su valutazioni i cui periodi di riferimento siano maturati sotto la vigenza della precedente regolamentazione primaria e secondaria, così impedendo alla novella legislativa di incidere sfavorevolmente su posizioni fondate su una consolidata disciplina previgente.

conveniente ai fini della valutazione positiva⁹. Per le funzioni giudicanti, l'indice è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza, se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali. La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione. Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali). Per le funzioni requirenti, l'indice è positivo se, tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali, la media dei dati annuali si riduce o comunque non aumenta ove il dato iniziale non presenti criticità.

Sotto il profilo della tempestività del lavoro svolto, si è valorizzato il rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti (funzioni giudicanti) e il rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti (funzioni requirenti) (**articolo 7, comma 1, lett. d; articolo 8, comma 1, lett. d**).

Quanto alla qualità dell'attività giudiziaria, si è attribuita rilevanza: al livello qualitativo dei provvedimenti, degli atti e delle richieste, anche in relazione alla loro complessità; all'efficace conduzione e partecipazione alle udienze (per i magistrati della D.N.A.A., l'efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale); alle efficaci modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari, prescrivendo per tutti che il giudizio è positivo ove non risultino criticità (**articolo 7, comma 1, lett. e, f, g; articolo 8, comma 1, lett. e, f, g**).

Si è poi avuto cura di neutralizzare eventuali effetti statistici negativi in quegli uffici o in quelle particolari circostanze in cui la riduzione della produttività o il peggioramento della tempestività non dipendano da cause ascrivibili al magistrato, introducendo specifiche "clausole di salvaguardia" (**commi 2 e 3 degli articoli 7 e 8**). A tale proposito, infatti, si è chiarito che la valutazione degli indici quantitativi (lettere a, b, e c) "*in ogni caso, può essere considerata positiva in presenza di contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni) che, ove non ascrivibili al magistrato, non ne inficiano l'attitudine ad organizzare il proprio lavoro*" e che la valutazione degli indici quantitativi e di tempestività (lettere a, b, c, d) "*può, altresì,*

⁹ La durata prognostica, prescindendo dalla data di iscrizione dei procedimenti, valorizza il magistrato che abbatte l'arretrato. La durata media effettiva, dipendendo dall'iscrizione dei procedimenti, valorizza il magistrato che definisce quelli più recenti o che non ha arretrato.

essere considerata positiva in ragione della situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati". In questi casi, naturalmente, sarà cura del dirigente motivare adeguatamente le peculiari contingenze che portano a ritenere le capacità organizzative del magistrato comunque positive.

Nella consapevolezza della impossibilità di prevedere indici oggettivi e predeterminati validi indistintamente per tutti gli uffici e per tutte le funzioni giudiziarie – oltre a contemplare la macro-distinzione tra funzioni giudicanti (articolo 7) e funzioni requirenti (articolo 8) – si è specificato, in apposite note, cosa accade per specifici uffici o funzioni cui non sono integralmente applicabili tutti gli indici individuati¹⁰ (indici che, naturalmente, nel tempo, potranno essere modificati, aggiornati, perfezionati).

Così determinati gli indici che qualificano le capacità di organizzare il proprio lavoro, con la specificazione per ognuno del presupposto in presenza del quale il giudizio è positivo, si è provveduto a declinare il giudizio sull'indicatore nel suo complesso, secondo i criteri standard di valutazione degli indicatori (positivo, difetto significativo e mancanza), e – in attuazione del precetto legislativo (che demanda al Consiglio i criteri per la c.d. "pagella") – il giudizio positivo sull'indicatore è stato ulteriormente distinto in *"discreto"*, *"buono"* o *"ottimo"* (articolo 5, comma 2, lett. f, e commi 3 e 4). Nello specifico, il giudizio positivo sulle capacità di organizzare il proprio lavoro è:

- discreto quando tre degli indici di cui agli articoli 7 (per le funzioni giudicanti) o 8 (per le funzioni requirenti) sono positivi;

¹⁰ Nella nota n. 5 all'art. 7, per le funzioni giudicanti, si è previsto che:

Gli uffici (es. Tribunali di sorveglianza) e/o le particolari funzioni (es. riesame e misure di prevenzione etc.) per i quali non sono disponibili i dati sui flussi per magistrato o gli indici di cui alle lettere da a) a c) non sono pienamente applicabili, saranno oggetto di successiva, autonoma delibera consiliare ove confluiranno gli esiti degli approfondimenti già in corso.

Fino a quel momento la valutazione dell'attitudine ad organizzare il proprio lavoro per i predetti uffici e funzioni si fonderà soltanto sugli ulteriori indici di cui alle lettere da d) a g) (secondo quanto previsto dalla nota 27 all'art. 37 della circolare).

Nella nota n. 10 all'art. 8, per le funzioni requirenti, si è previsto che:

Gli uffici (Procure generali e D.N.A.A.) per i quali non sono disponibili i dati sui flussi per magistrato o gli indici di cui alle lettere da a) a d) non sono pienamente applicabili, saranno oggetto di successiva, autonoma delibera consiliare ove confluiranno gli esiti degli approfondimenti già in corso.

Fino a quel momento la valutazione dell'attitudine ad organizzare il proprio lavoro per i predetti uffici e funzioni si fonderà soltanto sugli ulteriori indici di cui alle lettere da e) a g). In questi casi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. f) e commi 3 e 4, la condizione delle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro secondo gli indici di cui all'articolo 8, lett. e), f) e g):

- è discreta quando uno degli indici è positivo;
- è buona quando due degli indici sono positivi;
- è ottima quando tutti e tre gli indici sono positivi;
- difetta significativamente, senza mancare del tutto, quando due degli indici sono negativi;
- manca del tutto quando tutti e tre gli indici sono negativi.

- buono quando quattro degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono positivi;
- ottimo quando almeno cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono positivi.

Diversamente, le capacità di organizzare il proprio lavoro difettano significativamente quando cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono negativi (comma 3) e mancano del tutto quando più di cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono negativi (comma 4).

Va chiarito che i "voti" (discreto, buono, ottimo), tuttavia, non sono destinati a ripercuotersi significativamente sul giudizio complessivo del parametro della capacità (che continua ad essere, come in passato, positivo, carente o gravemente carente), in quanto la positività presuppone che le capacità organizzative siano ritenute, indifferentemente, discrete, buone o ottime, e che gli altri 5 indicatori sussistano in termini di adeguatezza e di assenza di criticità (articolo 5).

Nessuna conseguenza, invece, è prodotta dalla "pagella" sul giudizio finale della valutazione di professionalità: esso, infatti, rimane invariato rispetto al regime preesistente, continuando ad essere declinato – anche dalla normativa primaria – nei soli giudizi di positivo, non positivo e negativo rispetto ai quali i "voti" (discreto, buono, ottimo) non assumono alcun rilievo (articoli 12, 13 e 14).

In conclusione, con riferimento alle capacità di organizzare il proprio lavoro e alla correlata "pagella", a fronte di un meccanismo fortemente voluto dal legislatore, il Consiglio ha avuto cura di:

- individuare "indici" che coniugano produttività, tempestività e qualità e introdurre criteri di giudizio oggettivi e omogenei che riducono la discrezionalità del dirigente;
- attribuire l'onere di estrazione ed elaborazione dei dati non al magistrato in valutazione o al suo dirigente ma al Consiglio Superiore mediante il Datawarehouse (DWH);
- posticipare l'operatività degli "indici di produttività", stabilendone l'applicazione ai D.M. che matureranno interamente dopo l'entrata in vigore della circolare (dunque per i DM di fine anno 2024, il cui quadriennio si completerà alla fine del 2028);
- prevedere, comunque, clausole di tutela a fronte di critiche situazioni dell'ufficio e/o particolari condizioni soggettive in cui si trovi ad operare il magistrato in valutazione (in presenza delle quali può comunque conseguirsi il giudizio positivo);
- attenuare gli effetti dei "voti" sull'indicatore delle capacità di organizzare il proprio lavoro rispetto al giudizio complessivo sul parametro della "capacità", poiché il positivo giudizio sul parametro presuppone che le capacità organizzative siano, indifferentemente, discrete, buone o ottime.

2.5. I criteri e i modelli di redazione di relazioni, rapporti e pareri.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 160/2006 (nel testo novellato), ed in affiancamento ai modelli già previsti dalla circolare vigente con riferimento al rapporto del dirigente dell'ufficio e al parere del Consiglio giudiziario, è stato introdotto (ed allegato alla circolare) un modello di riferimento anche per quanto attiene alle modalità di redazione della **"Relazione del magistrato in valutazione"** di cui all'articolo 19 della circolare.

Il testo vigente, infatti, si limita a precisare, al capo XIII *bis*, che *"la relazione è tendenzialmente strutturata considerando l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare"*, di fatto delineando un documento a forma sostanzialmente libera. Il citato articolo 19 prevede invece che la relazione deve essere redatta secondo il modello allegato alla circolare e deve contenere, in un numero massimo di 10 pagine in assenza di criticità, esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta, da illustrare con sinteticità e chiarezza. Detto limite dimensionale non dovrà essere rispettato in presenza di eventuali profili di criticità di qualsiasi natura, derivanti, a titolo di mero esempio, da vicende disciplinari o penali o dalla presenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti: in tali casi è apparso del tutto ragionevole consentire al magistrato, anche in sede di redazione della relazione, di esporre con completezza le proprie ragioni e deduzioni, che potranno risultare evidentemente utili anche agli ulteriori organi chiamati ad esprimere le loro valutazioni nella procedura. Alla relazione del magistrato dovrà essere allegata, in caso di esoneri totali o parziali, la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (come ora prevede l'art. 11-*bis*, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 160/06).

Modelli *standard* sono stati previsti e predisposti anche con riferimento al **rapporto del dirigente dell'ufficio** (articolo 20) e al **parere del Consiglio giudiziario** (articolo 21), sempre nell'ottica di assicurare omogeneità, sinteticità e chiarezza agli atti del procedimento. Sono stati indicati, al riguardo, gli stessi limiti dimensionali già previsti per la relazione del magistrato – 10 pagine, sempre in assenza di criticità – e, in un'ottica di ulteriore semplificazione, è stato precisato che, se il Consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo già reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere è redatta attraverso semplice rinvio alle parti del rapporto oggetto di condivisione.

2.6. Il c.d. diritto di tribuna e il voto unitario degli avvocati.

Gli articoli 8 e 16 del d.lgs. n. 25/2006, come riformulati dal d.lgs. n. 44/2024, hanno introdotto, limitatamente alle valutazioni di professionalità, da un lato, la facoltà dei componenti avvocati e professori universitari del Consiglio direttivo e dei Consigli giudiziari *"di partecipare*

alle discussioni e di assistere alle deliberazioni", dall'altro, il voto unitario della componente degli avvocati; entrambe le prerogative sono subordinate al "previo accesso alla documentazione necessaria".

Il c.d. diritto di tribuna – finora rimesso all'autonoma potestà regolamentare dei singoli organi di autogoverno decentrato (con il risultato di avere discipline assai variegata nei diversi distretti) – trova oggi fondamento nella normativa primaria, che lo estende indifferentemente a tutti i componenti non magistrati.

Il voto unitario, invece, attribuito alla sola componente degli avvocati, può essere esercitato solo se "il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa".

Le segnalazioni degli organismi forensi¹¹, quindi, già previste dalla previgente normativa, divengono oggi il presupposto fondante l'eventuale esercizio del voto "unitario" che, peraltro, presuppone l'indicazione di voto dell'organo collegiale di appartenenza e deve necessariamente essere ad essa "conforme". Qualora, infatti, anche uno solo dei componenti avvocati intenda discostarsi dalla predetta indicazione, questi potrà soltanto ottenere, previa sospensione della deliberazione del c.g., una nuova determinazione del COA, cui comunque dovrà conformarsi. Ove il Consiglio dell'ordine non si pronunci entro il giorno antecedente la nuova seduta del c.g., si intende confermata la prima indicazione di voto.

In tale quadro normativo primario, gli interventi nella nuova circolare hanno riguardato:

- le fonti di conoscenza, in cui rientrano (ma vi rientravano anche nella precedente circolare) le "segnalazioni del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo" sui requisiti e/o sui parametri di valutazione (articolo 16, comma 1);

- la trasmissione delle segnalazioni al Consiglio giudiziario, che avviene – come nel previgente regime – a cura del Presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte, con le loro eventuali considerazioni, per poi essere trasmesse obbligatoriamente dal c.g. al Consiglio superiore della magistratura (articolo 16, comma 2);

- le modalità e i tempi di esercizio delle prerogative di segnalazione e indicazione di voto: il Consiglio giudiziario, ricevuto dal Consiglio superiore l'elenco dei D.M. dei magistrati che maturano la valutazione nell'anno successivo, individua i nominativi dei magistrati del distretto interessati e li trasmette al Consiglio dell'ordine degli avvocati che, entro i trenta giorni successivi

¹¹ Artt. 11, comma 7, e 11 bis, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 160/2006.

alla scadenza del periodo in valutazione, può esercitare le facoltà di cui all'articolo 16, comma 1 *ter*, del d.lgs. n. 25/2006 (art. 8, comma 1 *ter*, per il Consiglio direttivo)¹² (**articolo 18, comma 2**);

- la indicazione nel parere finale del c.g. dell'eventuale esercizio sia del c.d. diritto di tribuna riconosciuto agli avvocati e ai professori (facoltà di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni), sia del "voto unitario" attribuito alla componente degli avvocati (**articolo 21, comma 8**);

- la "*documentazione necessaria*" ai professori e agli avvocati per l'esercizio delle predette prerogative, che si è ritenuto debba coincidere con quella a disposizione dei componenti magistrati; diversamente sarebbe stata integrata una irragionevole disparità di trattamento (**articoli 15 e 16, richiamati dall'articolo 21, comma 8, lett. a e b**);

- il potere istruttorio del c.g. sulle segnalazioni, contemplato dalla normativa primaria, che attribuisce all'organo la facoltà di "*assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai consigli dell'ordine degli avvocati*" (**articolo 22, comma 1**).

¹²**Art. 16 d.lgs. n. 25/2006 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze)**

"1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il Consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione".

Art. 8 d.lgs. n. 25/2006 (Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze)

"1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.

1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione".

2.7. L'aspettativa per mandato o incarico di governo.

L'art. 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 160/2006, come riformulato dal d.lgs. n. 44/2024, stabilisce che *"Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio" ma "non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato"*.

L'irrelevanza ai fini della maturazione del quadriennio di valutazione del periodo trascorso in aspettativa è limitata allo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, vale a dire i mandati o incarichi di governo nazionale, regionale o locale¹³.

Tale disposizione primaria è confluita nell'articolo 1, comma 2, della circolare, con la specificazione che identica disciplina – posta l'omologa *ratio* – vale anche per lo svolgimento del mandato elettorale europeo di cui alla legge n. 18 del 24 gennaio 1979 (*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*), la cui aspettativa è prevista dall'articolo 15 della legge n. 71 del 17 giugno 2022.

Diversamente da quanto finora accaduto, dunque, non è più prevista la valutazione di professionalità dei magistrati in relazione ai periodi trascorsi in aspettativa per mandati elettorali o incarichi di governo, con conseguente concentrazione della predetta valutazione ai soli periodi di esercizio delle funzioni da parte dei magistrati in ruolo e dei magistrati fuori ruolo o in aspettativa per motivi diversi da quelli sopra indicati.

¹³ **Articolo 17 legge n. 71/2022 (Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale):**

1.. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

2.8. Il procedimento e l'esito della valutazione di professionalità.

La procedura di valutazione e la disciplina dei relativi possibili esiti non hanno subito significative modifiche: le disposizioni che vengono in rilievo, infatti, sono pressoché sovrapponibili a quanto già previsto dall'originaria formulazione del d.lgs. n. 160/2006 e dalla circolare n. 20691 del 2007 e s.m. al 21.2.2028, ad eccezione, sotto il profilo squisitamente procedurale, della previsione contenuta nell'articolo 11 *bis*, comma 7, d.lgs. n. 160/2006. Tale norma – che prevede la c.d. motivazione per *relationem* (“*Se ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione*”) – è confluita nell'**articolo 31** della circolare, laddove si stabilisce che “*Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio positivo ai sensi dell'articolo 12 e il parere del consiglio giudiziario contiene una valutazione positiva, si esprime recependo il parere stesso, richiamandolo senza ulteriore motivazione*” (art. 31, comma 1).

Inalterati sono rimasti: i presupposti dei giudizi finali (positivo, non positivo, negativo); le rivalutazioni annuali o biennali dopo un giudizio non positivo o negativo; la possibilità che, dopo un primo giudizio non positivo o negativo, possa seguire, rispettivamente, un giudizio negativo o non positivo.

Anche sugli effetti dei giudizi non positivi o negativi seguiti ad omologhi giudizi critici, gli interventi normativi non sono stati particolarmente innovativi, concernendo come in passato i corsi di riqualificazione professionale e l'assegnazione a diversa funzione nella stessa sede.

Per completezza, si riepilogano le norme della circolare in cui si disciplinano gli effetti di un giudizio non positivo o negativo seguito ad altra valutazione critica:

- gli effetti di un giudizio non positivo dopo il primo giudizio non positivo (art. 11 *ter*, comma 4, d.lgs. n. 160/2006), sono riversati nell'**articolo 32, commi 5, 6, 7**, della circolare;
- gli effetti di un giudizio non positivo dopo il primo giudizio negativo (art. 11 *ter*, comma 7, d.lgs. n. 160/2006), sono confluiti nell'**articolo 33, comma 6**, della circolare;
- gli effetti di un giudizio negativo sia dopo un giudizio non positivo seguito ad un primo negativo, sia dopo un primo giudizio negativo (art. 11 *ter*, comma 8, d.lgs. n. 160/2006), sono inseriti nell'**articolo 33, commi 7 e 8**, della circolare.

3. Le modifiche dettate dalle criticità operative e dalle difficoltà interpretative riscontrate nell'applicazione del testo previgente della circolare.

Ulteriori modifiche – per la verità di limitato impatto innovativo – hanno riguardato quelle parti della circolare che, nel tempo, hanno determinato difficoltà applicative o suscitato dubbi interpretativi. Si è perciò inteso intervenire con una triplice finalità:

- a) chiarirne la portata e l'ambito di applicazione, anche recependo consolidati orientamenti del giudice amministrativo o dello stesso Consiglio superiore;
- b) semplificare quegli aspetti procedurali che, sulla base del testo vigente, hanno inutilmente rallentato il procedimento di valutazione;
- c) integrarne il contenuto con le specificazioni necessarie a favorirne una più agevole applicazione da parte di tutti i soggetti od organi coinvolti nella complessa procedura di valutazione.

3.1. Sulle disposizioni generali (Parte I, Capo I, della circolare).

Difformi interpretazioni da parte dei Consigli giudiziari avevano, intanto, suscitato la disposizione attualmente contenuta nel capo XVII, punto 7 *bis*, della circolare vigente, a norma della quale *“ove il magistrato sia stato condannato in via disciplinare alla perdita di anzianità, la decorrenza di tutte le valutazioni di professionalità positive conseguite per i periodi successivi alla condanna disciplinare sarà posticipata tenendo conto dell'entità temporale della condanna inflitta. Pertanto, il periodo conteggiato come perdita di anzianità dovrà essere valutato in aggiunta al primo quadriennio successivo alla condanna disciplinare, con la conseguenza che il complessivo periodo di valutazione sarà costituito dal quadriennio e dal periodo conteggiato come perdita di anzianità”*. Le interpretazioni difformi hanno riguardato, nello specifico, l'individuazione del “primo quadriennio successivo” alla condanna al quale “aggiungere” anche il periodo conteggiato come perdita di anzianità: alcuni Consigli giudiziari hanno operato tale “estensione” del periodo di valutazione con riferimento ai quadrienni che, se pur iniziati prima della condanna disciplinare, venivano temporalmente a cessare dopo la medesima condanna; altri organi di autogoverno territoriale hanno invece operato l'aggiunta del periodo di perdita di anzianità al quadriennio di valutazione integralmente successivo alla condanna disciplinare.

Deve osservarsi che il Consiglio superiore, in occasione delle singole procedure di valutazione, si è, nella sostanza, di volta in volta allineato all'opzione interpretativa prescelta dal Consiglio giudiziario, senza dettare, al riguardo, una linea ermeneutica cogente, soprattutto al fine di non dilatare significativamente i tempi di definizione delle procedure. Ed infatti, nei casi in cui l'organo di autogoverno territoriale non aveva operato l'aggiunta del periodo di perdita di

anzianità al quadriennio iniziato prima ma cessato dopo la condanna disciplinare, si sarebbe dovuto procedere ad una restituzione degli atti al Consiglio giudiziario per l'integrazione temporale del parere che, a cascata, avrebbe comportato anche una nuova relazione del magistrato, un nuovo rapporto del dirigente dell'ufficio ed allegazioni documentali comunque allineate al diverso periodo di durata temporale più estesa: di fatto, si sarebbe dato corso ad una completa rinnovazione della procedura, con intuibile dilatazione dei tempi per la sua definizione. A fronte di una norma di circolare suscettibile di diverse interpretazioni, si è preferito dunque, in questi casi, avallare la scelta del Consiglio giudiziario e recuperare il periodo di perdita di anzianità aggiungendolo al periodo di valutazione successivo.

A superamento di tale criticità, è stato ora chiarito, al comma 6, dell'**articolo 1 (Periodo di valutazione)**, della circolare che *"il periodo conteggiato come perdita di anzianità dovrà essere valutato in aggiunta al primo quadriennio successivo, anche solo in parte, alla data di irrevocabilità della condanna disciplinare"*. L'estensione temporale dovrà quindi riguardare il primo quadriennio che venga a "cessare" successivamente alla condanna e, più nello specifico, successivamente alla data di irrevocabilità della stessa, se pur iniziato in data antecedente. In ragione di quanto precisato al comma 8 dell'articolo, tale regola troverà applicazione anche ai periodi di valutazione eventualmente inferiori al quadriennio, e quindi alle rivalutazioni biennali o annuali conseguenti a pregresse valutazioni "negative" o "non positive".

Con l'**articolo 2 (Elementi estranei alla valutazione)** e, segnatamente, al comma 1, si è precisato che, ove vengano in evidenza dati della sfera privata del magistrato che abbiano rilievo disciplinare o penale ovvero sul piano dell'incompatibilità ex art. 2 l.g., *"il Consiglio e, ove possibile, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ne verificano l'incidenza sui requisiti e sui parametri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3¹⁴"*.

Con tale nuova formulazione, si è profondamente rinnovata la precedente disciplina che sembrava condizionare la procedura di valutazione alla verifica da parte dell'organo di autogoverno locale dell'incidenza di quei dati sulle condizioni e sui parametri oggetto del giudizio di professionalità. Con la nuova formulazione, viene restituita al Consiglio superiore la prerogativa di verifica, mentre quella del Consiglio giudiziario è prevista solo *"ove possibile"* cioè, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il dato rilevante della sfera privata sia ostensibile e sia noto al Consiglio giudiziario al momento della formulazione del proprio parere ovvero quando, pur sopravvenuto, il Consiglio superiore ritenga necessario che l'organo di autogoverno locale

¹⁴ L'art. 17, comma 3, prevede che *"3. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare e/o penale sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i medesimi fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio"*.

esprima sul punto la sua valutazione, rimettendogli gli atti per l'integrazione del parere già espresso.

3.2. Sul procedimento di valutazione (Parte III della circolare).

Sul piano più strettamente procedurale, l'articolo 18 della circolare puntualizza che la comunicazione annuale dell'elenco dei DD.MM. in scadenza – con la quale hanno inizio le procedure di valutazione di professionalità¹⁵ - deve essere trasmessa dal Consiglio Superiore ai Consigli giudiziari entro il mese di ottobre di ogni anno: tale riferimento temporale è apparso congruo nell'ottica di consentire ai magistrati in valutazione il rispetto dei termini imposti dalla circolare per predisporre la relazione sull'attività svolta¹⁶ (articolo 19, comma 1, della circolare), relazione che costituisce atto rilevante per la completezza delle fonti di conoscenza ma la cui mancanza non preclude il prosieguo del procedimento.

Ricevuto l'elenco, gli organi di autogoverno territoriale inoltreranno i nominativi dei magistrati interessati al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo in valutazione, potrà esercitare le facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-ter, D. Lgs. n. 25/2006 (invio di segnalazioni sul conto del magistrato in valutazione, eventualmente finalizzate anche ad una espressione di voto in seno al Consiglio giudiziario sulla sua professionalità)¹⁷.

Nel medesimo articolo 18, al comma 8, si è previsto, con una disposizione innovativa (poiché va in direzione opposta rispetto alla precedente circolare) che, in caso di ritardo inerente alla valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, *"è comunque garantita la prosecuzione del procedimento e la contestualità della decisione per tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto"*; è stata, dunque, eliminata la possibilità di estensione del ritardo di una o più valutazioni alle ulteriori del medesimo D.M..

L'articolo 20, al comma 1, chiarisce che il rapporto del dirigente va trasmesso al Presidente o al Procuratore Generale della Corte di Appello presso il Consiglio Giudiziario e al magistrato interessato, al fine di consentire le facoltà previste dal comma 4 (eventuali considerazioni dei titolari del dovere di sorveglianza ed eventuali osservazioni del magistrato); al comma 2, specifica che il rapporto del dirigente va redatto anche *"se il magistrato non abbia trasmesso la propria"*

¹⁵ Segnatamente, la comunicazione contenente i DD.MM. di nomina dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità.

¹⁶ Tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione.

¹⁷ Per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione il riferimento è all'art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 25/2006.

relazione”: venendo in rilievo una procedura che si avvia d’ufficio e non su iniziativa della parte coinvolta, si è inteso porre rimedio all’annosa questione delle valutazioni di professionalità scadute e mai definite a causa dell’inerzia del magistrato interessato.

Per rendere maggiormente funzionali i tempi della procedura, sono stati equiparati i termini (3 mesi) rispettivamente assegnati ai Consigli giudiziari per l’espressione dei pareri di competenza (**articolo 21, comma 1**) e alla competente Commissione per le proposte di deliberazioni finali sulle valutazioni di professionalità (**articolo 30, comma 3**).

L’**articolo 24** della circolare puntualizza, al secondo comma, che - nelle procedure di valutazione in cui sia necessaria l’emissione di un parere parziale da parte di un Consiglio giudiziario diverso rispetto a quello del distretto ove il magistrato presta servizio al momento del perfezionamento del quadriennio in valutazione - il parere conclusivo reso da quest’ultimo Consiglio giudiziario deve avere ad oggetto l’intero quadriennio e deve, quindi, tener conto anche del parere e dei rapporti parziali resi con riferimento al primo periodo di attività del magistrato.

Anche tale precisazione è apparsa utile a superare difformi interpretazioni del testo vigente da parte dei diversi organi di autogoverno territoriale. Non è risultato infrequente, infatti, che, in presenza di un necessario parere parziale – da emettere quando il magistrato in valutazione abbia cambiato distretto a distanza di oltre due anni dall’ultima valutazione di professionalità conseguita – il Consiglio giudiziario competente in relazione all’ultimo ufficio di appartenenza del magistrato si sia limitato a valutare il solo periodo di attività svolta dal valutando nel proprio distretto, al più semplicemente richiamando il parere parziale già reso dal diverso organo di autogoverno territoriale e formulando, nella sostanza, un secondo parere solo parziale.

Il parere conclusivo dovrà invece esprimere il giudizio su tutto il periodo in valutazione e dovrà quindi necessariamente tener conto anche delle valutazioni espresse nel parere parziale. Proprio perché relativo all’intero quadriennio, tale parere conclusivo potrà anche eventualmente discostarsi dai giudizi espressi nel parere parziale, purché sulla base di ulteriori elementi non già valutati dal precedente Consiglio giudiziario o, comunque, in ragione del più esteso arco temporale oggetto di valutazione, circostanza che potrebbe, per ipotesi, portare ad attribuire un diverso rilievo, ai fini del giudizio sulla professionalità, a circostanze già valutate nel precedente parere parziale, il tutto ferma restando la competenza del Consiglio superiore quanto alla deliberazione del giudizio finale.

Come infatti chiarito da questo Consiglio in una risposta a quesito resa con delibera del 23.9.2015, *“il carattere meramente parziale del parere interlocutorio non esclude che esso sia suscettibile di orientare (ancorché parzialmente) il conclusivo parere, che verrà reso al compimento del quadriennio alla luce della complessiva attività svolta dal magistrato nell’intero periodo in osservazione”*; pertanto, *“ferme*

le valutazioni finali di competenza del C.S.M., il Consiglio giudiziario chiamato ad esprimere il parere finale sul periodo sottoposto a valutazione di professionalità deve formulare un giudizio complessivo sull'intero periodo in esame, e non solo su frazioni dello stesso, che tenga conto di tutti gli elementi di conoscenza legittimamente acquisiti".

Come già visto, in ossequio al dettato normativo, l'articolo 31 della circolare prevede, al primo comma, che il Consiglio superiore, ove ritenga di condividere la valutazione positiva formulata dal Consiglio giudiziario, si esprime recependo il parere di quest'ultimo e richiamandolo senza ulteriore motivazione. In aderenza ad una costante prassi consiliare, il secondo comma del medesimo articolo attribuisce invece al Consiglio un onere motivazionale nei casi di valutazione positiva che vada di contrario avviso, anche solo in parte, rispetto al parere reso dal Consiglio giudiziario: in tali ipotesi, si prevede, infatti, che il Consiglio *"esprime il giudizio con un provvedimento motivato in relazione ai requisiti, ai parametri e agli indicatori per i quali non recepisce il diverso parere"*.

La circolare in commento, inoltre, amplia la facoltà di assistenza difensiva del magistrato in tutte le ipotesi in cui si proceda alla sua audizione, dinanzi al Consiglio giudiziario (articolo 22, comma 3), alla Commissione consiliare competente (articoli 29, comma 2; 32, commi 2 e 7; 33, commi 2, 3 e 6) e all'Assemblea plenaria (articolo 33, comma 7). Viene infatti previsto che il magistrato interessato può farsi assistere, nel corso dell'audizione, oltre che da un altro magistrato (come previsto, per tutte le audizioni nelle procedure di valutazione della professionalità, dall'art. 11-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 160/2006), anche da un magistrato in quiescenza o da un avvocato.

L'articolo 34 puntualizza, per le diverse categorie di **magistrati fuori ruolo**: le norme della circolare applicabili (*"da adattarsi alle funzioni specificatamente svolte"*); le fonti di conoscenza (quelle specifiche per i fuori ruolo e quelle ordinarie, di cui agli artt. 15 e 16, che operano *"in quanto compatibili"*); l'organo deputato a formulare il parere (il Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia per i magistrati ivi in servizio; il Comitato di Presidenza del Consiglio superiore, per i magistrati componenti e per quelli in servizio presso la Segreteria generale e l'Ufficio studi del medesimo organo; il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, per gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni, nonché per i procuratori europei e i procuratori europei delegati¹⁸ e i magistrati in servizio presso Eurojust¹⁹).

¹⁸ Ai sensi del d.lgs. n. 9/2021.

¹⁹ Ai sensi del d.lgs. n. 183/2023.

L'articolo 35, poi, disciplina le **valutazioni di professionalità dei P.E.D.**, limitandosi a dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 9/2021²⁰, mentre l'**articolo 36** estende l'applicazione delle disposizioni della circolare riguardanti i Consigli giudiziari, in quanto compatibili, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia e al Comitato di Presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 37, da ultimo, in tema di **"Entrata in vigore e disciplina transitoria"**, prevede, in via generale, che la nuova circolare entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera plenaria e si applica sin dalle valutazioni il cui quadriennio scade nell'anno 2025²¹ (art. 37, comma 1).

Per le rivalutazioni annuali e biennali, invece, si richiede che il periodo di riferimento maturi interamente dopo l'entrata in vigore (art. 37, comma 3).

Allo stesso modo, la disciplina degli articoli 5, comma 2, lett. f), 7 e 8 (relativi alla c.d. pagella), limitatamente agli indici di produttività²², si applica alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo l'entrata in vigore (quindi quelli con scadenza alla fine dell'anno 2028), mentre gli ulteriori indici di tempestività e qualità²³ – attenendo a dati già esistenti e valorizzati nella precedente circolare – restano applicabili secondo la regola generale, cioè sin dai periodi con scadenza nel 2025 (art. 37, comma 2).

**CIRCOLARE SUI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE
DI PROFESSIONALITA' DEI MAGISTRATI**

Sommario

PARTE I: OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E CRITERI DI GIUDIZIO	36
<u>Capo I</u>	36
<u>Disposizioni generali</u>.....	36
<u>Articolo 1</u>	36

²⁰ Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 9/2021, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:

- a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;
- b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;
- c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12.10.2017 (attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»);
- d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, d.lgs. n. 9/2021.

²¹ Cioè, le *"valutazioni di professionalità per le quali l'elenco dei D.M. di cui all'articolo 20 viene trasmesso successivamente alla sua entrata in vigore"* (Elenco che sarà trasmesso subito dopo l'approvazione della circolare e, quindi, a novembre 2024).

²² Lettere a), b) e c) degli artt. 7 e 8.

²³ Lettere d), e), f) e g) degli artt. 7 e 8.

Articolo 2.....	37
Articolo 3.....	37
Articolo 4.....	38
Capo II.....	38
<u>Indicatori e criteri di giudizio dei parametri di valutazione.....</u>	38
Articolo 5.....	38
Articolo 6.....	39
Articolo 7.....	39
Articolo 8.....	40
Articolo 9.....	41
Articolo 10.....	42
Articolo 11.....	42
Capo III.....	42
<u>Giudizio finale sulla valutazione di professionalità</u>	42
Articolo 12.....	43
Articolo 13.....	43
Articolo 14.....	43
<u>PARTE II: FONTI DI CONOSCENZA E RILEVANZA DEI PROCEDIMENTI</u>	
<u>DISCIPLINARI E PENALI.....</u>	43
Articolo 15.....	43
Articolo 16.....	44
Articolo 17.....	46
<u>PARTE III: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE.....</u>	46
Capo I.....	46
<u>Inizio del procedimento, relazione del magistrato in valutazione e rapporto del dirigente</u>	46
Articolo 18.....	46
Articolo 19.....	47
Articolo 20.....	48
Capo II.....	49
<u>Attività dei Consigli giudiziari.....</u>	49
Articolo 21.....	49
Articolo 22.....	49
Articolo 23.....	50
Capo III.....	50
<u>Casi particolari: pareri e rapporti parziali.....</u>	50
Articolo 24.....	50
Articolo 25.....	50
Articolo 26.....	51
Articolo 27.....	51
Articolo 28.....	51
Capo IV.....	51
<u>Attività del Consiglio superiore della magistratura.....</u>	51
Articolo 29.....	51
Articolo 30.....	52
Articolo 31.....	52
Articolo 32.....	52
Articolo 33.....	53
<u>PARTE IV: MAGISTRATI FUORI RUOLO, P.E.D. E DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	54
Articolo 34.....	54
Articolo 35.....	55
Articolo 36.....	55

CIRCOLARE SUI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' DEI MAGISTRATI

"Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10 bis, 11, 11 bis e 11 ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024"

PARTE I: OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E CRITERI DI GIUDIZIO

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Periodo di valutazione

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data del D.M. di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
2. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge n. 71/2022²⁴, o per lo svolgimento del mandato elettorale europeo²⁵, non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato²⁶.
3. Non sono utili alla maturazione del quadriennio i periodi nei quali il magistrato non presta attività lavorativa per le ipotesi di sospensione dalle funzioni di cui agli articoli 10, 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006, nonché nei casi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 69 del testo unico n. 3/1957; di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000; di congedi per la formazione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 53/2000; di ricongiungimento con il coniuge all'estero di cui alla legge n. 26/1980 ed alla legge n. 333/1985.
4. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, il periodo di valutazione del magistrato sopravanza quello ordinario, al quale si aggiunge la durata della causa di mancata prestazione dell'attività lavorativa di cui al comma che precede.
5. Resta ferma, nel caso di cessazione degli effetti della sospensione cautelare di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 109/2006, la successiva retrodatazione degli effetti delle delibere già emesse.

²⁴ Art. 17 (Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

²⁵ Legge n. 18 del 24 gennaio 1979 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e articolo 15 della legge n. 71 del 17 giugno 2022.

²⁶ Le disposizioni di cui al comma 2 - in cui sono confluite quelle dell'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dal d.lgs. n. 44/2022 - si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 44/2023).

6. Ove il magistrato sia stato condannato in via disciplinare alla perdita di anzianità, la decorrenza di tutte le valutazioni di professionalità positive conseguite per i periodi successivi alla condanna disciplinare sarà posticipata tenendo conto dell'entità temporale della condanna inflitta. Il periodo conteggiato come perdita di anzianità dovrà essere valutato in aggiunta al primo quadriennio successivo, anche solo in parte, alla data di irrevocabilità della condanna disciplinare, con la conseguenza che il complessivo periodo di valutazione sarà costituito dal quadriennio e dal periodo conteggiato come perdita di anzianità.

7. Qualora nel quadriennio in valutazione risultino compresi periodi nei quali il servizio non sia stato effettivamente prestato, la valutazione di professionalità andrà operata con riferimento agli elementi risultanti dalla autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall'interessato o acquisiti d'ufficio nel corso del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della vigente circolare in materia di assenze²⁷.

8. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai periodi di valutazione biennali e annuali conseguenti alle valutazioni negative e non positive.

Articolo 2

Elementi estranei alla valutazione

1. La valutazione non può attenersi alla sfera privata del magistrato, salvo che risultino dati di rilievo disciplinare o penale ovvero ai fini dell'art. 2 r.d.l. n. 511/1946; in questi casi, il Consiglio e, ove possibile, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ne verificano l'incidenza sui requisiti e sui parametri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, gli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato non possono costituire elementi rilevanti ai fini della valutazione di professionalità.

3. La valutazione di professionalità, riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti, ovvero funzioni ad esse equiparabili, non può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Articolo 3

Requisiti: indipendenza, imparzialità ed equilibrio

1. L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio costituiscono imprescindibili condizioni della positiva valutazione di professionalità.

2. L'indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione.

3. L'imparzialità consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti.

4. L'equilibrio consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati.

5. L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio sono valutati in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, tenuto conto della gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità e correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato.

6. Il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio del magistrato è:

- positivo quando non emergono dati oggettivi che ne evidenziano difetti e deve essere espresso con la formula "nulla da rilevare".

²⁷ Art. 19 (Circolare n. P. - 23842 del 22 dicembre 2022)

1. Nell'ambito delle valutazioni di professionalità si tiene conto dei periodi di congedo o aspettativa previsti dagli articoli precedenti e delle relative cause, al fine di escludere eventuali profili di criticità sui parametri in valutazione.

- 'negativo' quando, anche in relazione ad uno solo di essi, emergono dati oggettivi che ne evidenzino difetti, secondo quanto indicato ai commi 5 e 6.

Articolo 4

Parametri di valutazione

1. La valutazione di professionalità riguarda, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno di cui all'articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 160/2006, da valutarsi sulla base degli indicatori e dei criteri di giudizio di cui al Capo II.

Capo II

Indicatori e criteri di giudizio dei parametri di valutazione

Articolo 5

Indicatori e criteri di giudizio della capacità

1. Il parametro della capacità, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.

2. È 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) per i magistrati con funzioni giudicanti, la chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari e la loro congruità rispetto ai problemi processuali affrontati; per i magistrati con funzioni requirenti, la chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione delle richieste indirizzate al giudice, la loro congruità rispetto ai problemi processuali e investigativi affrontati; l'impiego di corrette tecniche di indagine; per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, anche la capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento;
- b) l'assenza di gravi anomalie ai sensi dell'articolo 6 e di significative criticità in ordine all'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari;
- c) l'adeguato livello dei contributi forniti in camera di consiglio;
- d) le adeguate conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti e all'efficace gestione dell'attività giudiziaria;
- e) l'adeguato aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dimostrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria;
- f) le capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro sono valutate con il giudizio di discreto, buono o ottimo; il giudizio è:
 - discreto quando tre degli indici di cui agli articoli 7 (per le funzioni giudicanti) o 8 (per le funzioni requirenti) sono positivi;
 - buono quando quattro degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono positivi;
 - ottimo quando almeno cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono positivi.
- g) l'attitudine direttiva del magistrato desunta, per i titolari di funzioni direttive o semi direttive di cui all'articolo 10 d.lgs. n. 160/2006, dal buon andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento; dalla periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro; dalla capacità organizzativa dimostrata in relazione al tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, e di gestione delle risorse strumentali e del personale; per i magistrati non titolari di funzioni direttive o semi direttive di cui all'articolo 10 d.lgs. n. 160/2006, dall'efficiente e corretta attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni e/o dal puntuale ed efficace svolgimento dei compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche

attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale, ove svolti all'esito della prevista procedura di interpellato, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio.

3. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2; la condizione di cui alla lettera f) difetta significativamente quando cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono negativi.

4. È 'gravemente carente' quando ricorra una o più delle seguenti ipotesi:

- ricorrono gravi anomalie ai sensi dell'articolo 6;
- manca del tutto una delle condizioni di cui al comma 2; la condizione di cui alla lettera f) manca del tutto quando più di cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono negativi;
- difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 6

Gravi anomalie

1. La valutazione della eventuale sussistenza delle gravi anomalie di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), per il magistrato che svolge funzioni giudicanti, deve avere riguardo alla riforma e all'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, tenendo anche conto della tipologia dei provvedimenti decisori oggetto di riforma o impugnazione.

2. La valutazione della eventuale sussistenza delle gravi anomalie di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), per il magistrato che svolge funzioni requirenti, deve avere riguardo al rigetto delle richieste avanzate per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto assume carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, tenendo anche conto della tipologia delle richieste oggetto di rigetto.

3. Il carattere significativo di cui ai commi che precedono ricorre quando, rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, oltre due terzi dei provvedimenti o delle richieste di cui ai commi che precedono risultano annullate, riformate o rigettate.

Articolo 7

Indici delle capacità di organizzare il proprio lavoro per i magistrati con funzioni giudicanti

1. La valutazione delle capacità del magistrato che svolge funzioni giudicanti di organizzare il proprio lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) è compiuta sulla base dei seguenti indici²⁸:

- a) numero di definizioni rispetto alla somma di pendenze iniziali e sopravvenienze (indice di smaltimento): è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;
- b) numero di definizioni rispetto alle sopravvenienze (indice di ricambio): è positivo se nel periodo di valutazione è maggiore o uguale al valore indicato dal Consiglio superiore²⁹;

²⁸ Gli uffici (es. Tribunali di sorveglianza) e/o le particolari funzioni (es. riesame e misure di prevenzione etc.) per i quali non sono disponibili i dati sui flussi per magistrato o gli indici di cui alle lettere da a) a c) non sono pienamente applicabili, saranno oggetto di successiva, autonoma delibera consiliare ove confluiranno gli esiti degli approfondimenti già in corso. Fino a quel momento la valutazione dell'attitudine ad organizzare il proprio lavoro per i predetti uffici e funzioni si fonderà soltanto sugli ulteriori indici di cui alle lettere da d) a g) (secondo quanto previsto dalla nota 27 all'art. 37 della circolare).

²⁹ Il valore di riferimento è pari a 0,70.

- c) durata media dei procedimenti, prognostica o effettiva³⁰: è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza³¹, se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;
- d) rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali distinti per tipologia: è positivo se non risultano criticità;
- e) livello qualitativo dei provvedimenti e degli atti, anche in relazione alla loro complessità: è positivo se non risultano criticità;
- f) efficace conduzione e partecipazione alle udienze: è positivo se non risultano criticità;
- g) efficaci modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari: è positivo se non risultano criticità.

2. La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a c), in ogni caso, può essere considerata positiva in presenza di contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni³²) che, ove non ascrivibili al magistrato, non inficiano l'attitudine ad organizzare il proprio lavoro.

3. La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a d) può, altresì, essere considerata positiva in ragione della situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati.

Articolo 8

Indici delle capacità di organizzare il proprio lavoro per i magistrati con funzioni requirenti

1. La valutazione delle capacità del magistrato che svolge funzioni requirenti di organizzare il proprio lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) è compiuta sulla base dei seguenti indici³³:

³⁰ La durata media prognostica (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, prescinde dalla risalenza nel tempo dei fascicoli che si definiscono, così valorizzando il magistrato che abbatte l'arretrato. La durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti (dall'iscrizione alla definizione), dipende dalla risalenza nel tempo dei fascicoli definiti nel periodo, così valorizzando il magistrato che definisce i procedimenti più recenti o che non ha arretrato.

Il magistrato potrà scegliere l'uno o l'altro indice a seconda della disponibilità del dato ovvero dell'indice più conveniente ai fini della valutazione positiva.

³¹ La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione.

Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali).

³² È il caso, per esempio, del magistrato che lavora in un ufficio con un elevato numero di pendenze o cui sono stati riassegnati fascicoli di altro magistrato ovvero del magistrato assegnatario di uno o più procedimenti particolarmente complessi o che ha cambiato da poco ufficio, settore o materia, o che, in un determinato periodo, registra un numero particolarmente elevato di procedimenti sopravvenuti.

³³ Per gli indici di ricambio e durata media, prognostica o effettiva, si vedano le note n. 6 e 7.

Gli uffici (Procure generali e D.N.A.A.) per i quali non sono disponibili i dati sui flussi per magistrato o gli indici di cui alle lettere da a) a d) non sono pienamente applicabili, saranno oggetto di successiva, autonoma delibera consiliare ove confluiranno gli esiti degli approfondimenti già in corso.

Fino a quel momento la valutazione dell'attitudine ad organizzare il proprio lavoro per i predetti uffici e funzioni si fonderà soltanto sugli ulteriori indici di cui alle lettere da e) a g). In questi casi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. f) e commi 3 e 4, la condizione delle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro secondo gli indici di cui all'articolo 8, lett. e), f) e g):

- è discreta quando uno degli indici è positivo;
- è buona quando due degli indici sono positivi;
- è ottima quando tutti e tre gli indici sono positivi;
- difetta significativamente, senza mancare del tutto, quando due degli indici sono negativi;
- manca del tutto quando tutti e tre gli indici sono negativi.

- a) numero di definizioni rispetto alla somma di pendenze iniziali e sopravvenienze (indice di smaltimento): è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;
- b) numero di definizioni rispetto alle sopravvenienze (indice di ricambio): è positivo se nel periodo di valutazione è maggiore o uguale al valore indicato dal Consiglio superiore⁶;
- c) durata media dei procedimenti, prognostica o effettiva: è positivo se, tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali, la media dei dati annuali si riduce o comunque non aumenta ove il dato iniziale non presenti criticità;
- d) rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti: è positivo se non risultano criticità;
- e) livello qualitativo delle richieste, anche in relazione alla loro complessità: è positivo se non risultano criticità;
- f) efficace partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale: è positivo se non risultano criticità;
- g) efficaci modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari: è positivo se non risultano criticità.

2. La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a c), in ogni caso, può essere considerata positiva in presenza di contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni³⁴) che, ove non ascrivibili al magistrato, non inficiano l'attitudine ad organizzare il proprio lavoro.

3. La valutazione degli indici da a) a d) può, altresì, essere considerata positiva in ragione della situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni soggettive del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati.

Articolo 9

Indicatori e criteri di giudizio della laboriosità

1. Il parametro della laboriosità, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.

2. È 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni³⁵, tenendo anche conto della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; dell'attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio e nell'espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- b) la congruità dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile;
- c) l'adeguato contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 ovvero al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio.

3. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2.

³⁴ Cfr nota n. 9.

³⁵ Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

4. È 'gravemente carente' quando manca del tutto una o più delle condizioni di cui al comma 2 o quando difettano significativamente almeno due delle medesime condizioni.

Articolo 10

Indicatori e criteri di giudizio della diligenza

1. Il parametro della diligenza, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.
2. È 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la presenza in ufficio che sia idonea a tenere i rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e il foro e a garantire il rispetto degli impegni prefissati, anche tenuto conto del calendario e dell'orario delle udienze;
 - b) l'osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; in particolare, sono generalmente osservati i termini prescritti dalla legge, tenuto anche conto della complessiva situazione degli uffici; dei carichi di lavoro; del rispetto degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; della sussistenza di ragioni obiettivamente giustificabili;
 - c) la regolare partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario o dalle disposizioni organizzative dell'ufficio per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
 - d) il tempestivo deposito della relazione sullo stato del ruolo in caso di tramutamento ad altro ufficio giudiziario o ad altro posto nel medesimo ufficio e la sollecita definizione dei procedimenti di carattere prioritario che possono essere conclusi prima del trasferimento.
3. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2.
4. È 'gravemente carente' quando manca del tutto una o più delle condizioni di cui al comma 2 o quando difettano significativamente almeno due delle medesime condizioni.

Articolo 11

Indicatori e criteri di giudizio dell'impegno

1. Il parametro dell'impegno, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.
2. È 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'adeguata disponibilità alle sostituzioni, alle applicazioni e alle supplenze, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle direttive del Consiglio superiore e dalle disposizioni organizzative dell'ufficio;
 - b) la presentazione di almeno una domanda di partecipazione all'anno ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata, e la partecipazione ad almeno uno dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili;
 - c) l'adeguata collaborazione prestata, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2.
4. È 'gravemente carente' quando manca del tutto una o più delle condizioni di cui al comma 2 o quando difettano significativamente almeno due delle medesime condizioni.

Capo III

Giudizio finale sulla valutazione di professionalità

Articolo 12**Valutazione di professionalità positiva**

1. Il giudizio di professionalità è 'positivo' quando sono positivi il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio e tutti i parametri di valutazione.

Articolo 13**Valutazione di professionalità non positiva**

1. Il giudizio di professionalità è 'non positivo' quando è positivo il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio e ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) uno o più parametri risultano carenti;
- b) uno solo dei parametri risulta gravemente carente.

Articolo 14**Valutazione di professionalità negativa**

1. Il giudizio di professionalità è 'negativo' quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è negativo il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio, ovvero anche uno solo di essi;
- b) due o più dei parametri risultano gravemente carenti;
- c) dopo un giudizio di professionalità 'non positivo', perdura per il successivo anno la valutazione di carente in ordine ai due o più parametri che avevano condotto al primo giudizio non positivo o di gravemente carente in ordine all'unico parametro oggetto di precedente giudizio non positivo.

PARTE II: FONTI DI CONOSCENZA E RILEVANZA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI**Articolo 15****Fascicolo per la valutazione del magistrato**

1. Il fascicolo per la valutazione del magistrato è gestito in modalità informatica e costituisce una specifica sezione del fascicolo personale del magistrato³⁶, esistente nell'apposito applicativo del sistema informatico del Consiglio.

2. Nel fascicolo sono inseriti, per ogni anno di valutazione, i seguenti atti:

- a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato, nonché i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
- b) i dati statistici comparati idonei a documentare:
 - il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attività, anche in comparazione con quello dei magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee e con gli standard di rendimento³⁷;

³⁶ Il fascicolo personale del magistrato, di cui all'art. 55 dpr n. 3/1957, allo stato, è disciplinato dalla Circolare n. P. 4718/2009 del 27 febbraio 2009 (Delibera del 19 febbraio 2009 e succ. mod. al 23 ottobre 2013).

Il fascicolo per la valutazione del magistrato, che costituisce parte del fascicolo personale, sarà integralmente gestito in modalità informatica non appena concluso il processo di reingegnerizzazione in corso (non prima del 2027/2028). Fino a quel momento, la relativa documentazione dovrà essere allegata, a seconda di chi ne abbia la disponibilità, alla relazione del magistrato, al rapporto del dirigente, al parere del Consiglio giudiziario. Naturalmente non dovrà essere allegata la documentazione nella disponibilità del Consiglio di cui alle lettere g), h) e i) per la parte di interesse del Consiglio superiore.

³⁷ Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

- il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;
 - l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi³⁸;
 - c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione secondo le indicazioni della Circolare prot. n. 16754/2008 (Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod. al 23 ottobre 2013), rispettivamente nel numero di cinque per ognuna delle tre categorie indicate e per ciascun anno in valutazione³⁹; in ogni caso, per ogni anno in valutazione, due dei cinque provvedimenti tra quelli redatti dal magistrato devono riguardare, a seconda delle funzioni svolte, misure cautelari personali e reali; misure di prevenzione che incidono sulla libertà personale e sulla libera disponibilità dei beni; minori;
 - d) i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato in numero non superiore a cinque per ciascun anno in valutazione;
 - e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che interessano il magistrato;
 - f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
 - g) gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonché gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 117/1988;
 - h) le autorelazioni, i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, i pareri dei Consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;
 - i) gli ulteriori atti e documenti indicati nel successivo articolo 16 ove posti a fondamento della delibera conclusiva del procedimento di valutazione.
3. I predetti atti sono inseriti nel fascicolo dagli organi che intervengono nella procedura di valutazione, a seconda delle rispettive competenze⁴⁰.
4. Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e dei provvedimenti di loro competenza, il magistrato, i componenti dei Consigli giudiziari, in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato nonché le rispettive articolazioni amministrative.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del d.lgs. n. 109/2006.

Articolo 16

Documentazione relativa alla valutazione di professionalità

³⁸ La previsione sarà operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato.

³⁹ La previsione inerente al campionamento dei provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, sarà operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato.

⁴⁰ In particolare, quanto agli inserimenti:

- per i documenti di cui alla lettera a), provvede il dirigente, dopo l'approvazione del Consiglio, se prevista;
- per i documenti di cui alle lettere b), c), e), f), provvede il dirigente;
- per i documenti di cui alla lettera d), provvede il magistrato;
- per i documenti di cui alla lettera g), provvede il CSM per la prima parte, il magistrato per la seconda parte;
- per i documenti di cui alla lettera h), provvedono il magistrato, il dirigente, il Consiglio giudiziario, il CSM, ciascuno per gli atti di propria competenza;
- per i documenti di cui alla lettera i), provvede il CSM.

1. La documentazione utilizzabile ai fini della valutazione di professionalità – oltre a quella inserita nel fascicolo della valutazione di professionalità di cui all'articolo 15 – è costituita:

- dalle informazioni, dalle relazioni e dai provvedimenti pervenuti alla Quarta Commissione ai sensi della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti⁴¹;
- dalla documentazione da cui emergano gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti e, ove riconosciuti, quella da cui si evincano eventuali correlati esoneri;
- dai verbali di audizione del magistrato;
- dai verbali di seduta del Consiglio giudiziario;
- dagli eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, acquisiti previa delibera del Consiglio giudiziario o della competente commissione del Consiglio;
- dalle informazioni esistenti presso la Prima Commissione e presso la Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura;
- dagli atti e documenti disponibili presso la Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
- dalle informazioni disponibili presso il Ministero della giustizia e contenute nelle relazioni ispettive;
- dalle domande di partecipazione agli incontri di studio organizzati, in sede centrale o decentrata, dalla Scuola superiore della magistratura o l'attestazione relativa all'effettiva partecipazione ai medesimi;
- dalle segnalazioni del dirigente dell'ufficio, il quale deve tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 e/o sui parametri di cui all'articolo 4;
- dalle segnalazioni del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 e/o sui parametri di cui all'articolo 4⁴²;
- dagli atti e dai documenti acquisiti, anche all'esito dell'attività di approfondimento istruttorio che la competente Commissione referente ritenga di deliberare, avvalendosi se del caso del competente Consiglio giudiziario, ai fini della più completa valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3 e dei parametri di cui all'articolo 4.

2. Le segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati, trasmesse al Consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima Corte, con le loro

⁴¹ La vigente circolare sulle tabelle, in particolare, prevede:

Con l'art. 44, comma 2, che "I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, nonché il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare sono valutati in occasione del conferimento e della conferma delle funzioni direttive e semidirettive e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità. A tale fine, salvo quanto previsto in tema di fascicolo personale del magistrato, sono in esso inserite le delibere consiliari inerenti alla non approvazione, totale o parziale, di provvedimenti organizzativi e/o tabellari".

Con l'art. 109, commi 2 e 3, che: "2. Il magistrato trasferito ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare o collocato fuori ruolo trasmette al Presidente di sezione o, laddove non previsto in organico, al dirigente dell'ufficio, sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze e le controversie di maggiori complessità. Detta relazione deve essere trasmessa, a cura del dirigente dell'ufficio, al magistrato che sia subentrato, in tutto o in parte, nel ruolo del magistrato trasferito.

3. L'ingiustificata omessa redazione della relazione di cui al comma 2 è tenuta in considerazione in sede di valutazione di professionalità e negli ulteriori pareri attitudinali demandati al Consiglio Giudiziario".

Con l'art. 167, comma 3, che "Qualora, in sede di riequilibrio, la minor consistenza dei ruoli ricevuti risulti frutto di un particolare impegno del magistrato assegnatario, in ragione di un significativo indice di ricambio agganciato alla qualità dei provvedimenti, il dirigente ne dà atto nel provvedimento e di ciò si tiene conto nella valutazione di professionalità".

⁴² Art. 11 bis, comma 1, lett. d) ".... fatti specifici con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica".

eventuali considerazioni, sono trasmesse obbligatoriamente dal Consiglio giudiziario al Consiglio superiore della magistratura.

3. È vietato l'utilizzo di fonti anonime e di voci correnti.

Articolo 17

Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali

1. La Commissione competente del Consiglio superiore per le valutazioni di professionalità sospende, con provvedimento motivato, la relativa procedura nei casi in cui il magistrato:

- a) sia sospeso in via obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 109/2006, in quanto sottoposto a misura cautelare personale nell'ambito di un procedimento penale;
- b) sia sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 109/2006, in quanto sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare.

2. In tutti gli altri casi di pendenza di procedimento penale e/o disciplinare, anche anteriormente all'esercizio dell'azione penale e/o disciplinare, la Commissione può sospendere, con provvedimento motivato, la procedura per il conseguimento di ciascuna delle valutazioni di professionalità, sempre che l'accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale e/o disciplinare incida sulla definizione della procedura di valutazione della professionalità.

3. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare e/o penale sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i medesimi fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

PARTE III: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Capo I

Inizio del procedimento, relazione del magistrato in valutazione e rapporto del dirigente

Articolo 18

Inizio del procedimento

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro il mese di ottobre di ogni anno, individua i DD.MM. di nomina dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e trasmette il relativo elenco ai Consigli giudiziari competenti ad esprimere il necessario parere.

2. Il Consiglio giudiziario, sulla base dell'elenco dei DD.MM., individua i nominativi dei magistrati del distretto interessati e li trasmette al Consiglio dell'ordine degli avvocati che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo in valutazione, può esercitare le facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-ter, del d.lgs. n. 25/2006⁴³.

⁴³Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze).

"1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità di trattamento tra magistrati in tutte le occasioni in cui il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità costituisca elemento decisivo di considerazione da parte degli organi di governo autonomo della magistratura, va garantita l'identità dei tempi di definizione della procedura, che deve concludersi unitariamente, con deliberazioni contestuali del Consiglio superiore della magistratura, per tutti i magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale, salve le eccezioni di cui alle disposizioni seguenti.
4. La procedura di valutazione si articola nel rispetto rigoroso dei termini previsti per ciascuna fase e si conclude entro otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento.
5. Costituisce dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento, operare perché ciascun incombente sia assolto in maniera da garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati.
6. Il procedimento, anche in assenza della relazione del magistrato, prosegue secondo le fasi e i termini indicati dalla presente circolare. Dell'omessa trasmissione della relazione del magistrato di cui all'articolo 19 si tiene conto nella valutazione di professionalità unitamente agli altri parametri.
7. Eventuali ritardi nell'esaurimento di singole fasi della procedura possono essere compensati da opportune accelerazioni delle fasi successive al fine di garantire, nella necessaria collaborazione degli organi coinvolti, il rispetto del termine complessivo di otto mesi. Tale termine ha natura ordinatoria e può subire dilazioni nel caso di procedure di valutazione complesse e/o caratterizzate da articolate attività istruttorie.
8. Qualora il mancato rispetto ingiustificato di uno dei termini di fase provochi un ritardo della procedura di valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, è comunque garantita la prosecuzione del procedimento e la contestualità della decisione per tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto.

Articolo 19

Relazione del magistrato in valutazione

1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione.
2. Alla relazione sono allegati:

Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione".

Per il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione trova applicazione l'articolo 8 del d.lgs. n. 25/2006:

Art. 8 (Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze).

"1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.

1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione".

- la copia di atti, documenti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame, secondo quanto indicato all'articolo 15;
 - le statistiche comparate relative al numero di procedimenti e processi definiti;
 - in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata.
3. Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione.
4. Gli stessi termini si applicano al deposito della relazione del magistrato che debba essere valutato dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o dopo due anni da un giudizio negativo.
5. La relazione, da redigersi secondo il modello allegato alla presente circolare, deve contenere, in un numero massimo di 10 pagine in assenza di criticità, esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta, da illustrare con sinteticità e chiarezza.

Articolo 20

Rapporto del dirigente dell'ufficio

1. I dirigenti degli uffici, entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo in valutazione (quadriennale, biennale o annuale), devono trasmettere al magistrato interessato nonché al Presidente o al Procuratore generale della Corte di appello, depositandolo presso il Consiglio giudiziario, un rapporto sulla professionalità del magistrato, da elaborare nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I. Il rapporto è redatto con sinteticità e chiarezza secondo il modello allegato alla presente circolare e contenuto, in assenza di criticità, in un numero massimo di 10 pagine.
2. Il rapporto, da predisporre anche se il magistrato non abbia trasmesso la propria relazione, è elaborato sulla base delle fonti di conoscenza di cui all'articolo 15 e di quelle indicate all'articolo 16 cui il dirigente abbia accesso e deve tenere conto delle situazioni rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 e/o sui parametri di cui all'articolo 4.
3. Al rapporto sono allegati, ove non già inseriti nel fascicolo della valutazione di cui all'articolo 15:
- la relazione del magistrato interessato, con i relativi allegati;
 - gli atti e i provvedimenti acquisiti a campione, secondo quanto indicato nell'articolo 15;
 - i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo quanto indicato nell'articolo 15;
 - il prospetto statistico del quadriennio relativo al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
 - il prospetto statistico comparato del quadriennio relativo ai tempi di durata dei procedimenti o processi;
 - il prospetto comparato relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
 - il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
 - i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari;
 - la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;
 - la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
 - ogni altro atto o documento utilizzato per la redazione del rapporto, se non già inserito nel fascicolo della valutazione di cui all'articolo 15, ivi comprese le segnalazioni di terzi di cui il dirigente abbia tenuto conto nel rapporto.
4. Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la medesima Corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, possono formulare eventuali considerazioni. Entro il medesimo termine, il magistrato interessato può far pervenire al Consiglio giudiziario eventuali osservazioni.

Capo II
Attività dei Consigli giudiziari

Articolo 21
Parere del Consiglio giudiziario

1. Il Consiglio giudiziario, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, esprime un parere motivato, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I.
2. Il parere è formulato sulla base della relazione del magistrato, del rapporto del dirigente, degli atti ivi allegati e delle ulteriori fonti di conoscenza di cui all'articolo 15 e di quelle indicate all'articolo 16 cui abbia accesso, nonché delle osservazioni eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
3. Il parere deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente circolare, ispirato a principi di sinteticità e chiarezza e contenuto, in assenza di criticità, nel numero massimo di 10 pagine.
4. Se il Consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere è redatta in modalità semplificata, con rinvio alle parti del rapporto integralmente condivise.
5. Per le parti in relazione alle quali il Consiglio giudiziario non ritiene di confermare il giudizio positivo del dirigente dell'ufficio, la motivazione tiene distinti, anche formalmente, per quanto possibile, i dati di fatto dalle valutazioni che devono essere illustrate in modo essenziale, non ripetitivo e senza superflue aggettivazioni.
6. Il parere non può contenere valutazioni comparative tra singoli magistrati.
7. Il parere, nella parte dispositiva, contiene il giudizio finale, positivo, non positivo o negativo secondo quanto indicato nella Parte I, Capo III, ed indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza. In quest'ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omissa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.
8. Il parere, nella parte dispositiva, indica altresì:
 - a) se i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione di cui agli articoli 15 e 16, abbiano esercitato la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25/2006;
 - b) se la componente degli avvocati, previo accesso alla documentazione di cui agli articoli 15 e 16, abbia espresso un voto unitario nei casi e con le modalità di cui all'articolo 16, commi 1-ter e 1-quater, del d.lgs. n. 25/2006⁴⁴.
9. Sul rispetto del termine per il rilascio del parere vigila il Presidente della Corte di appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario.

Articolo 22
Attività istruttoria del Consiglio giudiziario

1. Il Consiglio giudiziario, oltre all'acquisizione di atti o documenti rilevanti ai fini della valutazione, può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell'ordine degli avvocati, incidenti sul profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio o sugli altri parametri di valutazione, dando tempestiva comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato, che ha diritto di prendere visione ed avere copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario.
2. Il Consiglio giudiziario, in ogni caso, può procedere all'audizione del magistrato interessato.

⁴⁴ Per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione il riferimento è all'articolo 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del d.lgs. n. 25/2006.

3. Quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato, ove ne faccia espressa richiesta, ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato.

4. L'attività istruttoria disposta dal Consiglio giudiziario non può in ogni caso comportare alcuna sovrapposizione con l'accertamento, eventualmente in atto, del giudice penale o disciplinare sulla condotta oggetto di verifica da parte del Consiglio medesimo.

5. Ove il Consiglio giudiziario proceda ai sensi dei commi che precedono, il parere motivato deve dare conto dell'istruttoria svolta e della relativa valutazione.

6. Qualora la necessità di eccezionali attività istruttorie - diverse dalla acquisizione di atti o documenti e dalla audizione del magistrato interessato - renda impossibile l'espressione del parere nel termine di cui all'articolo 21, comma 1, il Consiglio giudiziario, non appena si determini al compimento di dette attività e comunque entro tre mesi dalla ricezione del rapporto informativo, comunica al Consiglio superiore della magistratura tale impossibilità indicandone le ragioni, nonché la prevedibile epoca in cui il parere sarà espresso.

Articolo 23

Trasmissione e notifica del parere del Consiglio giudiziario

1. Il parere del Consiglio giudiziario, unitamente al rapporto del dirigente, ai relativi allegati, alla documentazione dell'eventuale attività istruttoria svolta e ai verbali di audizione, è tempestivamente trasmesso, mediante sistema informatico, al Consiglio superiore della magistratura e contestualmente comunicato al magistrato interessato.

2. Il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere del Consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. In questo caso, il Consiglio procede ai sensi dell'articolo 29.

Capo III

Casi particolari: pareri e rapporti parziali

Articolo 24

Pareri parziali: magistrato trasferito ad altro distretto

1. Il Consiglio giudiziario esprime pareri parziali solo in caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, intervenuto a distanza di più di due anni dall'ultima valutazione di professionalità conseguita.

2. Il Consiglio giudiziario del distretto dove il magistrato presta servizio al momento del perfezionamento del quadriennio della valutazione di professionalità deve in ogni caso formulare il parere conclusivo che tenga conto dei pareri e dei rapporti parziali eventualmente resi.

3. Quando debba essere espresso il parere parziale, il magistrato interessato trasmette la propria relazione al dirigente incaricato della redazione del rapporto informativo nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato immesso nel possesso delle nuove funzioni.

4. Entro i successivi sessanta giorni il dirigente fa pervenire il rapporto informativo al Consiglio giudiziario, che esprime il parere parziale nei successivi tre mesi.

5. Ai pareri parziali si applicano le disposizioni di cui al precedente Capo II.

Articolo 25

Magistrato trasferito ad altro ufficio dello stesso distretto

1. Quando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio nell'ambito dello stesso distretto, il dirigente dell'ufficio di provenienza redige, secondo i criteri della presente circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato, nel termine di 60 giorni successivi alla immissione del magistrato nel possesso delle funzioni nell'ufficio di destinazione.

Articolo 26

Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, entro trenta giorni dalla cessazione della destinazione, in sostituzione o applicazione, trasmettono al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale una relazione sull'attività svolta dal magistrato, predisposta secondo i criteri della presente circolare.

Articolo 27

Le relazioni in caso di cessazione dagli incarichi direttivi e semidirettivi

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, in caso di proprio trasferimento, alla scadenza del quadriennio ovvero dell'ottenno di durata dell'incarico oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio per qualunque causa, nel termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico direttivo, redigono singole relazioni sull'attività dei magistrati in servizio presso l'ufficio da loro diretto, predisposte secondo i criteri della presente circolare.

2. I medesimi dirigenti richiedono, altresì, ai Presidenti di sezione ovvero ai Procuratori aggiunti oppure agli Avvocati generali di redigere una relazione nei confronti di ciascuno dei magistrati facenti parte della sezione o del gruppo di lavoro da loro rispettivamente diretto, in caso di trasferimento, di scadenza del quadriennio ovvero dell'ottenno di durata dell'incarico semidirettivo oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio dei titolari dell'incarico semidirettivo per qualunque causa. La relazione è resa nel termine di 60 giorni dalla cessazione dell'incarico.

3. Le relazioni non devono essere redatte per i magistrati per i quali una valutazione è stata effettuata nei sei mesi precedenti.

4. Il magistrato interessato, coloro che esercitano funzioni direttive e semidirettive ed i Consigli giudiziari hanno cura di redigere gli atti di propria competenza in maniera tempestiva e comunque in un termine inferiore rispetto a quelli ordinari indicati nel presente Capo, ove la scadenza del periodo della valutazione di professionalità del magistrato si collochi in una data antecedente al loro decorso.

5. Copia di dette relazioni va trasmessa all'interessato ed è inserita nel protocollo dell'ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera.

Articolo 28

Applicabilità alla Corte di cassazione ed alla Procura generale della Corte di cassazione

1. Le disposizioni del presente Capo III si applicano anche alla Corte di cassazione ed alla Procura generale della Corte di cassazione.

2. I compiti attribuiti ai titolari degli incarichi semidirettivi devono intendersi come riferiti ai titolari degli incarichi direttivi non apicali presso i suddetti uffici.

Capo IV

Attività del Consiglio superiore della magistratura

Articolo 29

Audizione richiesta dal magistrato dopo il parere del Consiglio giudiziario

1. Nel caso in cui il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere del Consiglio giudiziario, fa pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni e chiede di essere ascoltato personalmente, la competente Commissione gli dà avviso della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e comunica la data fissata per l'audizione.

2. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere nel

corso della stessa da un altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

Articolo 30

Contenuti e termini della valutazione del Consiglio superiore

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, procede alla valutazione di professionalità, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I, sulla base⁴⁵:
 - della relazione del magistrato interessato e degli atti ivi allegati, ai sensi dell'articolo 19;
 - del rapporto del dirigente e degli atti ivi allegati, ai sensi dell'articolo 20;
 - del parere espresso dal Consiglio giudiziario e della documentazione ad esso allegata, ai sensi dell'articolo 21;
 - dell'audizione del magistrato eventualmente espletata ai sensi dell'articolo 29 ovvero successivamente disposta a richiesta dall'interessato o con delibera della competente Commissione e svolta secondo quanto previsto dal medesimo articolo 29;
 - degli ulteriori elementi di conoscenza che la Commissione ritenga di assumere, anche per il tramite del Consiglio giudiziario, cui può delegare attività istruttoria e richiedere la formulazione di pareri integrativi;
 - dei provvedimenti a campione e di quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, se espressamente richiesti;
 - delle ulteriori fonti di conoscenza di cui agli articoli 15 e 16.
2. La valutazione di professionalità di competenza del Consiglio superiore consiste in un giudizio, che può essere positivo, non positivo o negativo, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I, Capo III, da formulare con provvedimento che va trasmesso al Ministro della giustizia per l'adozione del relativo decreto.
3. Il provvedimento è adottato con delibera plenaria, previa proposta della Commissione competente, che si esprime nel termine di tre mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal Consiglio giudiziario, contestualmente per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale, esclusi i casi in cui il procedimento debba essere sospeso o debba essere svolta attività istruttoria.

Articolo 31

Adempimenti per la valutazione di professionalità con esito 'positivo'

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio 'positivo' ai sensi dell'articolo 12 e il parere del Consiglio giudiziario contiene una valutazione positiva, si esprime recependo il parere stesso, richiamandolo senza ulteriore motivazione.
2. Ove si determini per un giudizio 'positivo' andando di contrario avviso, anche solo in parte, rispetto al parere del Consiglio giudiziario, esprime il giudizio con un provvedimento motivato in relazione ai requisiti, ai parametri e agli indicatori per i quali non recepisce il diverso parere.

Articolo 32

Adempimenti per la valutazione di professionalità con esito 'non positivo'

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio 'non positivo' ai sensi dell'articolo 13, si esprime con un provvedimento adeguatamente motivato in ordine ai profili di criticità riscontrati.

⁴⁵ L'articolo 11-bis, comma 6, del d.lgs. n. 160/2006 prevede che "Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza".

2. Se gli elementi che possono condurre alla formulazione del giudizio non positivo vengano riscontrati nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, la Commissione dà avviso all'interessato delle facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, di depositare memorie entro quindici giorni, di essere ascoltato e di essere assistito nel corso dell'audizione da un magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni e l'audizione può essere differita per una sola volta nel caso di impedimento del magistrato o avvocato che assiste l'interessato.

3. Nel caso di giudizio 'non positivo', il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno dalla scadenza del precedente quadriennio, in relazione a tutti i parametri di valutazione e ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario, che sarà formulato sulla base della relazione del magistrato e del rapporto del dirigente ai sensi degli articoli 19 e ss.

4. Ove la rivalutazione annuale abbia esito 'positivo', le successive valutazioni quadriennali di professionalità sono posticipate di un anno, con decorrenza dalla scadenza del periodo annuale di rivalutazione.

5. Se all'esito della rivalutazione annuale, permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, ancorché coincidente con quello che ha condotto al primo giudizio non positivo, a quest'ultimo può seguire un ulteriore giudizio 'non positivo' e il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno dalla scadenza del precedente, secondo quanto previsto dal comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Consiglio superiore può disporre:

- a) che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate;
- b) di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

7. Ove il Consiglio disponga l'assegnazione del magistrato a una diversa funzione nella medesima sede, la competente Commissione gli dà avviso della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e comunica la data della sua audizione. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima della seduta fissata per l'audizione e di farsi assistere nel corso della stessa da un altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

Articolo 33

Adempimenti per la valutazione di professionalità con esito 'negativo'

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio 'negativo' ai sensi dell'articolo 14, si esprime con un provvedimento adeguatamente motivato in ordine ai profili di criticità riscontrati e la relativa delibera deve indicare espressamente i parametri deficitari e specificare:

- a) se il magistrato debba eventualmente partecipare a uno o più corsi di riqualificazione professionale, in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate;
- b) se il magistrato debba essere assegnato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede;
- c) se si imponga l'esclusione del magistrato, previa sua audizione e fino alla successiva valutazione, dall'accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche.

In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

2. Se gli elementi che possono condurre alla formulazione del giudizio 'negativo' vengano riscontrati nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, la Commissione dà avviso all'interessato delle facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, di depositare memorie entro

quindici giorni, di essere ascoltato e di essere assistito nel corso dell'audizione da un magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni e l'audizione può essere differita per una sola volta nel caso di impedimento del magistrato o dell'avvocato che assiste l'interessato.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), la competente Commissione dà avviso al magistrato interessato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e comunica la data della sua audizione. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere nel corso della stessa da un altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

4. Nel caso di 'giudizio negativo', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio dalla scadenza del precedente quadriennio, in relazione a tutti i parametri di valutazione e ai requisiti di indipendenza, imparzialità e equilibrio, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario, che sarà formulato sulla base della relazione del magistrato e del rapporto del dirigente ai sensi degli articoli 19 e ss..

5. Ove la rivalutazione biennale abbia esito 'positivo', le successive valutazioni quadriennali di professionalità sono posticipate di due anni, con decorrenza dalla scadenza del biennio di rivalutazione.

6. Se all'esito della rivalutazione biennale, risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, ancorché coincidente con quello che ha condotto al primo giudizio negativo, a tale primo giudizio può seguire un giudizio 'non positivo' e il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno dalla scadenza del precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. In questo caso, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione ai sensi del comma 3, a una diversa funzione nella medesima sede. In tali ipotesi, copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

7. Se dopo un primo giudizio 'negativo' ai sensi del comma 1 o un giudizio 'non positivo' ai sensi del comma 6, ricorrono i presupposti per un nuovo giudizio 'negativo', esso è espresso previa audizione del magistrato innanzi al Consiglio superiore in seduta plenaria, con le modalità e nei termini di cui al comma 3.

8. Con il giudizio negativo formulato ai sensi del comma 7, il magistrato è dispensato dal servizio.

PARTE IV: MAGISTRATI FUORI RUOLO, P.E.D. E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Magistrati fuori ruolo: norme applicabili e fonti di conoscenza

1. La valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa, ad eccezione dei magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 71/2022⁴⁶ ovvero per lo svolgimento del mandato elettorale europeo, è effettuata sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3 e secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I della presente circolare, da adattarsi alle funzioni specificatamente svolte.

2. La relazione del magistrato ha ad oggetto esclusivamente i dati conoscitivi dell'attività in concreto svolta. La relazione dell'autorità presso cui il magistrato svolge servizio contiene la valutazione di tale attività secondo quanto previsto dall'articolo 20, in quanto compatibile.

3. Entro i termini di cui all'articolo 21, devono essere trasmessi al Consiglio superiore: per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario; per i magistrati componenti

⁴⁶ L'articolo 17 è riportato in nota 1.

del Consiglio superiore o in servizio presso la Segreteria generale e l'Ufficio studi del medesimo organo, il parere del Comitato di presidenza; per gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni, nonché per i magistrati in servizio presso la Procura europea⁴⁷ e presso Eurojust⁴⁸, il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

4. Fatte salve, in quanto compatibili, le fonti di conoscenza di cui agli articoli 15 e 16, il parere è espresso sulla base delle relazioni di cui al comma 2 e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

5. La relazione del magistrato, la relazione dell'autorità presso cui lo stesso svolge servizio e il parere dell'autorità competente indicata al comma 3 vanno redatti secondo il modello allegato alla presente circolare, ispirato a principi di sinteticità e chiarezza e contenuto, in assenza di criticità, nel numero massimo di 10 pagine.

6. Per quanto non espressamente previsto dai commi che precedono, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente circolare.

Articolo 35

Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati (P.E.D.)

1. Salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 9/2021, la presente circolare si applica, in quanto compatibile, anche alle valutazioni di professionalità dei PED.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 9/2021, il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale e nei termini di cui all'articolo 18, richiede alla Procura europea di trasmettere:

a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;

b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;

c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12.10.2017 (attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»);

d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 9/2021⁴⁹.

3. La documentazione di cui al comma 2, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 9/2021, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, secondo quanto previsto dalla presente circolare e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Articolo 36

Ambito di applicazione delle norme sui Consigli giudiziari

1. Le disposizioni della presente circolare riguardanti i Consigli giudiziari si applicano, in quanto compatibili, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia e al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 37

Entrata in vigore e disciplina transitoria

⁴⁷ Si tratta dei Procuratori europei e dei Procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021.

⁴⁸ Si tratta del membro nazionale, dell'aggiunto del membro nazionale e degli assistenti del membro nazionale ai sensi del d.lgs. n. 183/2023.

⁴⁹ L'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 9/2021, prevede che "il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento".

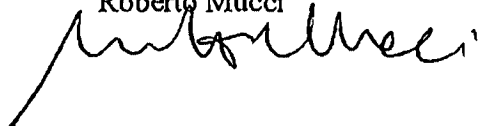
1. La presente circolare entra in vigore il giorno dell'approvazione con delibera plenaria e si applica, salvo quanto stabilito nei commi successivi, alle valutazioni di professionalità per le quali l'elenco dei DD.MM. di cui all'articolo 18 viene trasmesso successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità, alle valutazioni di cui al comma 1, delle lettere da d) a g) di entrambi gli articoli⁵⁰.
3. La presente circolare si applica alle procedure di rivalutazione i cui periodi di riferimento, biennali o annuali, maturano interamente dopo la data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per gli articoli 7 e 8 che trovano applicazione, nei limiti indicati al comma 2, soltanto quando anche il precedente giudizio non positivo o negativo abbia riguardato un periodo interamente maturato dopo la data della sua entrata in vigore.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, trova applicazione la previgente circolare n. 20691/2007 e s.m.. "

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci



⁵⁰ Agli effetti dell'articolo 5 (Indicatori e criteri di giudizio della capacità), comma 2, lett. f) e commi 3 e 4, la condizione delle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro secondo gli indici di cui agli articoli 7, lett. da d) a g) (funzioni giudicanti) e 8, lett. da d) a g) (funzioni requirenti):

- è discreta quando due degli indici di cui alle lettere da d) a g) sono positivi;
- è buona quando tre degli indici di cui alle lettere da d) a g) sono positivi;
- è ottima quando tutti e quattro gli indici di cui alle lettere da d) a g) sono positivi;
- difetta significativamente, senza mancare del tutto, quando tre degli indici di cui alle lettere da d) a g) sono negativi;
- manca del tutto quando tutti e quattro gli indici di cui alle lettere da d) a g), sono negativi.

(Allegato 0)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMAT

La relazione del magistrato in valutazione, in assenza di criticità, va contenuta in un massimo di **10 pagine** e va redatta ai sensi dei seguenti articoli della circolare: **art. 19** (Relazione del magistrato); **art. 34** (Magistrati fuori ruolo); **art. 35, comma 1** (Procuratori europei e procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021).

In caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario – in cui il magistrato è tenuto ad allegare la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata – i dati conoscitivi e le valutazioni richiesti nei format hanno riguardo, in quanto compatibili, anche a tale attività alternativa.

Il rapporto del dirigente o dell'autorità dove il magistrato svolge funzioni ruolo, in assenza di criticità, va contenuto in un massimo di **10 pagine** e va redatto ai sensi dei seguenti articoli della circolare: **art. 20** (Rapporto del dirigente); **art. 25** (Magistrato trasferito ad altro ufficio dello stesso distretto); **art. 26** (Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale); **art. 27** (Le relazioni in caso di cessazione dagli incarichi direttivi e semidirettivi); **art. 34** (Magistrati fuori ruolo); **art. 35, comma 2, lett. a)** (Procuratori europei e dei procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021).

Il parere del Consiglio Giudiziario, del Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione o di altra autorità ai sensi dell'articolo 36 della circolare, in assenza di criticità, va contenuto in un massimo di **10 pagine** e va redatto ai sensi dei seguenti articoli della circolare: **art. 21** (Parere del Consiglio Giudiziario); **art. 24** (Pareri parziali: magistrato trasferito ad altro distretto); **art. 34** (Magistrati fuori ruolo); **art. 35** (Procuratori europei e dei procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021); **art. 36** (Ambito di applicazione delle norme sui Consigli giudiziari).

A seguire alcune parti dei tre format sulle quali è necessario fornire specifiche indicazioni.

D) Parametro della capacità (art. 5 della circolare)

D.2) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. b, in relazione all'articolo 6 (gravi anomalie ed esito dei provvedimenti e delle richieste nei successivi gradi e fasi)

La previsione sarà pienamente operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato e il campionamento dei relativi provvedimenti.

Fino a quel momento, la valutazione andrà operata sulla base dei dati disponibili.

Ai fini della valutazione delle gravi anomalie, si deve avere riguardo:

- sul piano qualitativo, alla gravità delle ragioni a fondamento della riforma o dell'annullamento dei provvedimenti decisorii (funzioni giudicanti) o del rigetto delle richieste (funzioni requirenti);
- sul piano quantitativo (carattere significativo), al numero dei provvedimenti riformati o annullati o delle richieste rigettate che rileva se supera i due terzi del complesso degli affari definiti o delle richieste avanzate che abbiano omologa tipologia.

D.6) Valutazione ai sensi ai sensi dell'art. 5, lett. f), in relazione agli articoli 7 e 8 (capacità di organizzare il proprio lavoro)

Valutazione degli indici¹:

- a) indice di smaltimento (rapporto tra definizioni e somma delle sopravvenienze con pendenze iniziali, con riguardo all'intero periodo di valutazione): *(per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
- b) indice di ricambio (rapporto tra definizioni e sopravvenienze, con riferimento all'intero periodo di valutazione): *(per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
- c) durata media annuale dei procedimenti, prognostica o effettiva: *(per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
- d) rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (funzioni giudicanti) o dei tempi di trattazione dei procedimenti (funzioni requirenti):
- e) complessità e peculiarità dei provvedimenti e degli atti (funzioni giudicanti) o delle richieste (funzioni requirenti):
- f) modalità di conduzione e partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale:
- g) modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari:

Giudizio sugli indici:

- ottimo (almeno cinque indici sono positivi);
- buono (quattro indici sono positivi);
- discreto (tre indici sono positivi);
- difetto significativo (cinque indici sono negativi);
- totale mancanza (più di cinque indici sono negativi).

Positività degli indici:

- l'indice di cui alla lett. a) è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;
- l'indice di cui alla lett. b) è positivo se non inferiore a 0,70;
- l'indice di cui alla lett. c) è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi² o se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali³;
- gli indici di cui alle lett. d), e), f), g) sono positivi se non risultano criticità.

Disciplina transitoria:

Le previsioni relative agli indici di smaltimento, di ricambio e di durata media annuale si applicheranno alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data di entrata in vigore della circolare (DD.MM. con scadenza a novembre 2028 e successivi), allorquando i dati saranno messi a disposizione da parte del CSM mediante il datawarehouse. Fino a quel momento, il dirigente avrà riguardo ai soli indici di cui alle lett. da d) a g).

¹ Per le funzioni collegiali gli indici attengono ai dati individuali (cioè, quelli del singolo magistrato, non quelli complessivi del collegio).

² La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione.

Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali); per le funzioni requirenti, si richiede, nel medesimo periodo, che la media dei dati annuali si riduca o comunque non aumenti nei casi in cui il dato iniziale non presenti criticità.

³ Il magistrato nella propria relazione sceglie se avvalersi della durata media prognostica (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, ovvero della durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

Il giudizio sulle capacità di organizzare il proprio lavoro di cui all'art. 5, commi 2, lett. f), 3 e 4, della circolare, fino a quando sarà limitato alle lett. d), e), f), g), va articolato secondo i seguenti criteri:

- ottimo (tutti e quattro gli indici sono positivi);
- buono (tre indici sono positivi);
- discreto (due indici sono positivi);
- difetto significativo (tre indici sono negativi);
- totale mancanza (tutti e quattro gli indici sono negativi).

Per i magistrati delle Procure Generali e della DNAA, cui allo stato si applicano i soli indici di cui alle lett. e), f) g), il giudizio va così articolato:

- ottimo (tutti e tre gli indici sono positivi);
- buono (due degli indici sono positivi);
- discreto (uno degli indici è positivo);
- difetto significativo (due degli indici sono negativi);
- totale mancanza (tutti e tre gli indici sono negativi).

In caso di criticità, si avrà cura di rappresentare eventuali obiettive ragioni giustificative ai sensi dei commi 2 e 3 degli articoli 7 e 8 della circolare e, quindi, con riguardo alle contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni) non ascrivibili al magistrato nonché alla situazione complessiva dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro e/o alle particolari condizioni del magistrato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati, che abbiano eventualmente inciso sugli indici di cui agli artt. 7 e 8.

E) Parametro della laboriosità (art. 9 della circolare)

E.1) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. a (rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura):

Sino alla definitiva approvazione degli standard di rendimento (è incorso la fase sperimentale), si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

In presenza di criticità, possono essere rappresentate eventuali ragioni giustificative, avendo cura di indicare le seguenti circostanze: gli specifici settori di attività di cui si occupa e l'eventuale specializzazione in uno o più ambiti; la complessiva situazione organizzativa e strutturale dell'ufficio; i flussi in entrata degli affari; la qualità degli affari trattati, in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; l'eventuale attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio e nell'espletamento di attività istituzionali; l'eventuale svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; gli eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; le eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario.

E.2) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. b (tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile)

Si deve avere riguardo alla durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

E.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. c (contributo fornito all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione ex art. 37 del d.l. n. 98/2011, per le funzioni giudicanti; al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio, per le funzioni requirenti e per le funzioni in uffici che non elaborano i programmi ex art. 37):

Le disposizioni organizzative degli uffici sono quelle inserite nel DOG e nelle Tabelle e nei Progetti organizzativi quadriennali.

F) Parametro della diligenza (art. 10 della circolare)

F.2) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. b (osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie):

In caso di criticità, potranno essere rappresentate eventuali elementi giustificativi, quali la complessiva situazione dell'ufficio; i carichi di lavoro; il rispetto o meno degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; la sussistenza di eventuali ulteriori circostanze obiettive utili a giustificare l'inosservanza.

G) Parametro dell'impegno (art. 11 della circolare)

G.2) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. b (partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata):

Occorrono, nel periodo in valutazione, la presentazione di almeno una domanda di partecipazione all'anno e la partecipazione ad almeno uno dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili.

Allegati:

Per i magistrati fuori ruolo e per i PED si vedano, rispettivamente, gli artt. 34 e 35 della circolare.

(Allegato 1)

RELAZIONE PER LA _____ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' DEL
 DOTT. _____ 1

A) Dati generali del magistrato

Cognome e nome: _____
 Luogo e data di nascita: _____
 Decreto di nomina a magistrato ordinario: _____
 Data delle precedenti valutazioni di professionalità: _____
 Periodo di valutazione (art. 1 della circolare): _____
 Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione: _____
 Ufficio e settore di appartenenza nel periodo in valutazione: _____

B) Fonti di conoscenza (artt. 15 e 16 della circolare)

- 1) Atti e provvedimenti a campione del.....
- 2) Verbali di udienza a campione del.....
- 3) Statistiche.....
- 4) Produzioni spontanee.....
- 5) Altro ai sensi degli artt. 15 e 16 della circolare

C) Requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio (art. 3 della circolare)

(Da compilare con dati conoscitivi ed eventuali elementi giustificativi solo in presenza di criticità).

D) Parametro della capacità (art. 5 della circolare)

D.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. a): (chiarezza, completezza espositiva, capacità di sintesi e congruità dei provvedimenti e delle richieste nonché capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento per i magistrati della D.N.A.A.)

Per il magistrato con funzioni giudicanti

- modalità di redazione dei provvedimenti giudiziari:

Per il magistrato con funzioni requirenti

- modalità di redazione delle richieste indirizzate al giudice:
- tecniche di indagine impiegate:

La relazione, in assenza di criticità, va contenuta in un massimo di 10 pagine e va redatta ai sensi dei seguenti articoli della circolare: art. 19 (Relazione del magistrato); art. 34 (Magistrati fuori ruolo); art. 35, comma 1 (Procuratori europei e procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021).

Per il magistrato requirente con funzioni di coordinamento nazionale

- anche le modalità di rapportarsi con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento:

D.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. b, in relazione all'articolo 6 (gravi anomalie ed esito dei provvedimenti e delle richieste nei successivi gradi e fasi)²

Per il magistrato con funzioni giudicanti

- in caso di riforma e annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, indicare, sulla base dei dati disponibili:
 - il numero dei provvedimenti riformati o annullati, con le relative ragioni di riforma o annullamento;
 - se essi rappresentano oltre due terzi del complesso degli affari definiti di omologa tipologia;
 - eventuali obiettive ragioni giustificative;
- indicare, sulla base dei dati disponibili, se si registrano criticità in ordine all'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari; in caso positivo, specificare eventuali obiettive ragioni giustificative.

Per il magistrato con funzioni requirenti

- in caso di rigetto delle richieste avanzate per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, indicare, sulla base dei dati disponibili:
 - il numero dei rigetti, con le relative ragioni del rigetto;
 - se essi rappresentano oltre due terzi del complesso delle richieste avanzate di omologa tipologia;
 - eventuali obiettive ragioni giustificative;
- indicare, sulla base dei dati disponibili, se si registrano criticità in ordine all'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari; in caso positivo, specificare eventuali obiettive ragioni giustificative.

D.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. c (contributi forniti in camera di consiglio, per i soli magistrati con funzioni giudicanti):

D.4) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. d (conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti e delle richieste e alla gestione dell'attività giudiziaria):

D.5) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. e (aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale nell'esercizio dell'attività giudiziaria):

² La previsione sarà pienamente operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato e il campionamento dei relativi provvedimenti. Fino a quel momento, la valutazione andrà operata sulla base dei dati disponibili.

D.6) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. f), in relazione agli articoli 7 e 8 (capacità di organizzare il proprio lavoro)³

- a) indice di smaltimento (rapporto tra definizioni e somma delle sopravvenienze con pendenze iniziali, con riguardo all'intero periodo di valutazione): *(solo per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
 - b) indice di ricambio (rapporto tra definizioni e sopravvenienze, con riferimento all'intero periodo di valutazione): *(solo per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
 - c) durata media annuale dei procedimenti, prognostica o effettiva⁴: *(solo per i DD.MM. che maturano il quadriennio a novembre dell'anno 2028 e successivi)*
 - d) rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (funzioni giudicanti) o dei tempi di trattazione dei procedimenti (funzioni requirenti):
 - e) complessità e peculiarità dei provvedimenti e degli atti (funzioni giudicanti) o delle richieste (funzioni requirenti):
 - f) modalità di conduzione e partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale:
 - g) modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari:
- (In caso di criticità⁵, il magistrato avrà cura di rappresentare eventuali obiettive ragioni giustificative ai sensi dei commi 2 e 3 degli articoli 7 e 8 della circolare⁶).*

D.7) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 5, lett. g (attività direttiva).

Per i magistrati titolari di funzioni direttive o semi direttive

- sull'andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento:

³ Le previsioni relative agli indici di smaltimento, di ricambio e di durata media annuale si applicheranno alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data di entrata in vigore della circolare (DD.MM. con scadenza a fine 2028, allorquando i dati saranno messi a disposizione da parte del CSM mediante il datawarehouse). Fino a quel momento, il magistrato avrà riguardo ai soli indici di cui alle lettere da d) a g) (i magistrati delle Procure Generali e della DNAA avranno riguardo ai soli indici di cui alle lett. da e) a g).

⁴ Il magistrato potrà scegliere se avvalersi della durata media prognostica (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, ovvero della durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

⁵ Tenendo conto che:

l'indice di cui alla lett. a) è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;

l'indice di cui alla lett. b) è positivo se non inferiore a 0,70;

l'indice di cui alla lett. c) è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza, se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali. La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione. Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali); per le funzioni requirenti, si richiede, nel medesimo periodo, che la media dei dati annuali si riduca o comunque non aumenti nei casi in cui il dato iniziale non presenti criticità;

gli indici di cui alle lett. d), e), f), g) sono positivi se non risultano criticità.

⁶ Il riferimento è alle contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni) non a loro ascrivibili, alla situazione complessiva dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro e/o alle particolari condizioni del magistrato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati, che abbiano eventualmente inciso sugli indici sopra indicati.

- sulla periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro:
- sull'assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro:
- sulla gestione delle risorse strumentali e del personale:

Per i magistrati non titolari di funzioni direttive o semidirettive

- sull'attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni:
- sui compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale:

(sempre che si tratti di attività di organizzazione e gestione e/o di compiti di collaborazione svolti all'esito della prevista procedura di interpello o, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio)

E) Parametro della laboriosità (art. 9 della circolare)

E.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. a (rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura)⁷:
(Da compilare solo in presenza di criticità⁸).

E.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. b (tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile)⁹:

E.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 9, lett. c (contributo fornito all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione ex art. 37 del d.l. n. 98/2011, per le funzioni giudicanti; al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio¹⁰, per le funzioni requirenti e per le funzioni in uffici che non elaborano i programmi ex art. 37):

F) Parametro della diligenza (art. 10 della circolare)

⁷ Fino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

⁸ Ove risultino criticità, il magistrato avrà cura di indicare le seguenti circostanze: gli specifici settori di attività di cui si occupa e l'eventuale specializzazione in uno o più ambiti; la complessiva situazione organizzativa e strutturale dell'ufficio; i flussi in entrata degli affari; la qualità degli affari trattati, in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; l'eventuale attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio e nell'espletamento di attività istituzionali; l'eventuale svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; gli eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; le eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario.

⁹ Con riguardo alla durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

¹⁰ DOG, Tabelle e Progetti organizzativi quadriennali.

F.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. a (presenza in ufficio funzionale a tenere i rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e il foro e a garantire il rispetto degli impegni prefissati, anche tenuto conto del calendario e dell'orario delle udienze):

F.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. b (osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie):
(Da compilare solo in presenza di criticità¹¹):

F.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. c (partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario o dalle disposizioni organizzative dell'ufficio per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza):

F.4) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 10, lett. d (deposito della relazione sullo stato del ruolo e definizione dei procedimenti di carattere prioritario in caso di tramutamento ad altro ufficio giudiziario o ad altro posto nel medesimo ufficio):

G) Parametro dell'impegno (art. 11 della circolare)

G.1) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 11, lett. a (disponibilità alle sostituzioni, alle applicazioni e alle supplenze, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle direttive del Consiglio superiore e dalle disposizioni organizzative dell'ufficio):

G.2) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 11, lett. b (partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata):

- Numero di domande presentate nel periodo di valutazione;
- Numero e argomento dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione;
- Numero e argomento dei corsi cui si è effettivamente partecipato;
- Eventuali ragioni ostative obiettivamente giustificabili in caso di mancata partecipazione, nel periodo, ad almeno un corso:

G.3) Dati conoscitivi in ordine a quanto previsto dall'art. 11, lett. c (collaborazione prestata, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico):

Allegati¹²:

- la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame, secondo quanto indicato all'articolo 15 della Circolare;

¹¹ Ove risultino criticità, il magistrato avrà cura di rappresentare la complessiva situazione dell'ufficio; i carichi di lavoro; il rispetto o meno degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; la sussistenza di eventuali ulteriori circostanze obiettive utili a giustificare l'inosservanza.

¹² Per i magistrati fuori ruolo e per i PED si vedano, rispettivamente, gli artt. 34 e 35 della circolare.

- i prospetti statistici comparati (relativi al numero di procedimenti e processi definiti; alla durata media dei procedimenti; agli eventuali ritardi registrati nel deposito dei provvedimenti o nel compimento dell'attività giudiziaria);
- in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata.

Data _____

IL MAGISTRATO

(Allegato 2)

RAPPORTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(o Relazione dell'autorità dove il magistrato svolge funzioni fuori ruolo)
SULLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' DEL DOTT.

1

A) Dati generali del magistrato

Cognome e nome:	
Luogo e data di nascita:	
Decreto di nomina a magistrato ordinario:	
Data delle precedenti valutazioni di professionalità:	
Periodo di valutazione (art. 1 della circolare):	
Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione:	
Ufficio e settore di appartenenza nel periodo in valutazione:	

B) Fonti di conoscenza

- 1) Relazione del magistrato interessato con i relativi allegati o attestazione di mancato deposito o eventuale tardivo deposito;
- 2) Provvedimenti a campione del.....
- 3) Verbali di udienza a campione del.....
- 4) Statistiche.....
- 5) produzioni spontanee
- 6) Altro ai sensi degli artt. 15 e 16 della circolare

C) Requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio (art. 3 della circolare)

- Nulla da rilevare.
- Profili che evidenziano difetti o criticità ed eventuali elementi giustificativi:

D) Parametro della capacità (art. 5 della circolare)

D.1) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. a (chiarezza, completezza espositiva, capacità di sintesi e congruità dei provvedimenti e delle richieste nonché capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento per i magistrati della D.N.A.A.)

¹ Il rapporto, in assenza di criticità, va contenuto in un massimo di 10 pagine e va redatto ai sensi dei seguenti articoli della circolare: art. 20 (Rapporto del dirigente); art. 25 (Magistrato trasferito ad altro ufficio dello stesso distretto); art. 26 (Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale); art. 27 (Le relazioni in caso di cessazione dagli incarichi direttivi e semidirettivi); art. 34 (Magistrati fuori ruolo); art. 35, comma 2, lett. a) (Procuratori europei e dei procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021).

- Chiarezza, completezza espositiva, capacità di sintesi e congruità rispetto ai problemi processuali e investigativi affrontati, dei provvedimenti (funzioni giudicanti) e delle richieste (funzioni requirenti):
 - Sussistono.
 - Difettano significativamente, in quanto:
 - Mancano del tutto, in quanto:
- Per il magistrato requirente con funzioni di coordinamento nazionale, anche la capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento:
 - Sussiste.
 - Difetta significativamente, in quanto:
 - Manca del tutto, in quanto:

D.2) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. b, in relazione all'articolo 6 (gravi anomalie ed esito dei provvedimenti e delle richieste nei successivi gradi e fasi)²

Sulle gravi anomalie³:

- Non sussistono gravi anomalie.
- Sussistono gravi anomalie ma sono giustificabili, in quanto:
- Sussistono gravi e ingiustificate anomalie, in quanto:

Sull'esito dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti:

- Non sussistono significative criticità.
- Sussistono significative criticità ma sono giustificabili, in quanto:
- Sussistono significative e ingiustificate criticità, in quanto:

D.3) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. c (adequati contributi forniti in camera di consiglio, per i soli magistrati con funzioni giudicanti):

- Sussistono.
- Difettano significativamente, in quanto:
- Mancano del tutto, in quanto:

D.4) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. d (adeguate conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti e delle richieste e alla gestione dell'attività giudiziaria):

- Sussistono.
- Difettano significativamente, in quanto:
- Mancano del tutto, in quanto:

² La previsione sarà pienamente operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato e il campionamento dei relativi provvedimenti. Fino a quel momento, la valutazione andrà operata sulla base dei dati disponibili.

³ Ai fini della valutazione delle gravi anomalie, si deve avere riguardo:

- sul piano qualitativo, alla gravità delle ragioni a fondamento della riforma o dell'annullamento dei provvedimenti decisori (funzioni giudicanti) o del rigetto delle richieste (funzioni requirenti);
- sul piano quantitativo (carattere significativo), al numero dei provvedimenti riformati o annullati o delle richieste rigettate che rileva se supera i due terzi del complesso degli affari definiti o delle richieste avanzate che abbiano omologa tipologia.

D.5) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. e (adeguato aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale nell'esercizio dell'attività giudiziaria):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

D.6) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. f), in relazione agli articoli 7 e 8 (capacità di organizzare il proprio lavoro)⁴

Valutazione degli indici⁵:

- a) Indice di smaltimento (rapporto tra definizioni e somma delle sopravvenienze con pendenze iniziali, con riguardo all'intero periodo di valutazione)
- b) Indice di ricambio (rapporto tra definizioni e sopravvenienze, con riferimento all'intero periodo di valutazione)
- c) Durata media annuale dei procedimenti (prognostica o effettiva)
- d) Rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (funzioni giudicanti) o rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti (funzioni requirenti)
- e) Livello qualitativo dei provvedimenti e degli atti (funzioni giudicanti) o delle richieste (funzioni requirenti)
- f) Efficace conduzione e partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale.
- g) Efficace impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari

In relazione a ciascun indice applicabile, anche tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 3 degli artt. 7 e 8 della circolare (c.d. clausole di salvaguardia), il Dirigente dovrà indicare:

- *Positivo.*
- *Negativo, in quanto:*

Giudizio sugli indici⁶:

⁴ Le previsioni relative agli indici di smaltimento, di ricambio e di durata media annuale si applicheranno alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data di entrata in vigore della circolare (DD.MM. con scadenza a fine 2028, allorquando i dati saranno messi a disposizione da parte del CSM mediante il datawarehouse). Fino a quel momento, il dirigente avrà riguardo ai soli indici di cui alle lett. da d) a g). Per i magistrati delle Procure Generali e della DNAA si avrà riguardo ai soli indici di cui alle lett. da e) a g).

⁵ L'indice di cui alla lett. a) è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali.

L'indice di cui alla lett. b) è positivo se non inferiore a 0,70.

L'indice di cui alla lett. c) è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza, se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali. La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione. Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali); per le funzioni requirenti, si richiede, nel medesimo periodo, che la media dei dati annuali si riduca o comunque non aumenti nei casi in cui il dato iniziale non presenti criticità.

Il magistrato nella propria relazione ha scelto se avvalersi della durata media prognostica (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, ovvero della durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

Gli indici di cui alle lett. d), e), f), g) sono positivi se non risultano criticità.

⁶ Il giudizio sulle capacità di organizzare il proprio lavoro di cui all'art. 5, commi 2, lett. f), 3 e 4, della circolare, fino a quando sarà limitato alle lett. d), e), f), g), va articolato secondo i seguenti criteri:

- ottimo (tutti e quattro gli indici sono positivi);
- buono (tre indici sono positivi);

- ottimo (almeno cinque indici sono positivi);
- buono (quattro indici sono positivi);
- discreto (tre indici sono positivi);
- difetto significativo (cinque indici sono negativi);
- totale mancanza (più di cinque indici sono negativi).

D.7) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. g (attitudine direttiva)

Per i magistrati titolari di funzioni direttive o semi direttive

- il buon andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento;
 - la periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro;
 - il tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro;
 - il tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di gestione delle risorse strumentali e del personale.
- Sussistono⁷.
- Difettano significativamente, in quanto:
- Mancano del tutto, in quanto:

Per i magistrati non titolari di funzioni direttive o semidirettive

- l'efficiente e corretta attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni;
- il puntuale ed efficace svolgimento dei compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale.

(ove si tratti di attività di organizzazione e gestione e/o di compiti di collaborazione svolti all'esito della prevista procedura di interpello o, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio)

- Sussistono.
- Difettano significativamente, in quanto:
- Mancano del tutto, in quanto:

E) Parametro della laboriosità (art. 9 della circolare)

- discreto (due indici sono positivi);
- difetto significativo (tre indici sono negativi);
- totale mancanza (tutti e quattro gli indici sono negativi).

Per i magistrati delle Procure Generali e della DNAA, cui allo stato si applicano i soli indici di cui alle lett. e), f) g), il giudizio va così articolato:

- ottimo (tutti e tre gli indici sono positivi);
- buono (due degli indici sono positivi);
- discreto (uno degli indici è positivo);
- difetto significativo (due degli indici sono negativi);
- totale mancanza (tutti e tre gli indici sono negativi).

⁷ In ogni caso le condizioni sussistono quando per una parte significativa del periodo in valutazione (oltre la metà) sia intervenuta delibera unanime di conferma nelle funzioni direttive o semidirettive.

E.1) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. a (rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura)⁸:

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

(In presenza di criticità il dirigente indicherà eventuali obiettive ragioni giustificative⁹).

E.2) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. b (congruità dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile)¹⁰:

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

E.3) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. c (adeguato contributo fornito all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione ex art. 37 del d.l. n. 98/2011; per le funzioni giudicanti; al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio, per le funzioni requirenti e per le funzioni in uffici che non elaborano i programmi ex art. 37):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

F) Parametro della diligenza (art. 10 della circolare)

F.1) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. a (presenza in ufficio idonea a tenere i rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e il foro e a garantire il rispetto degli impegni prefissati, anche tenuto conto del calendario e dell'orario delle udienze):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

F.2) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. b (regolare osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

⁸ Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

⁹ Avendo cura di indicare le seguenti circostanze: gli specifici settori di attività di cui si occupa e l'eventuale specializzazione in uno o più ambiti; la complessiva situazione organizzativa e strutturale dell'ufficio; i flussi in entrata degli affari; la qualità degli affari trattati, in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; l'eventuale attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio e nell'espletamento di attività istituzionali; l'eventuale svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; gli eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; le eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario.

¹⁰ Con riguardo alla durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

(In caso di criticità, il dirigente avrà cura di rappresentare eventuali elementi giustificativi¹¹).

F.3) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. c (regolare partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario o dalle disposizioni organizzative dell'ufficio per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

F.4) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. d (tempestivo deposito della relazione sullo stato del ruolo e sollecita definizione dei procedimenti di carattere prioritario in caso di tramutamento ad altro ufficio giudiziario o ad altro posto nel medesimo ufficio):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

G) Parametro dell'impegno (art. 11 della circolare)

G.1) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. a (disponibilità alle sostituzioni, alle applicazioni e alle supplenze, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle direttive del Consiglio superiore e dalle disposizioni organizzative dell'ufficio):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

G.2) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. b (partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata)¹²:

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

G.3) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. c (adeguata collaborazione prestata, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico):

- Sussiste.
- Difetta significativamente, in quanto:
- Manca del tutto, in quanto:

¹¹ Quali la complessiva situazione dell'ufficio; i carichi di lavoro; il rispetto o meno degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; la sussistenza di eventuali ulteriori circostanze obiettive utili a giustificare l'inosservanza.

¹² Occorrono, nel periodo in valutazione, la presentazione di almeno una domanda di partecipazione all'anno e la partecipazione ad almeno uno dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili.

H) Giudizio sui requisiti e sui parametri di valutazione

- Sull'indipendenza, imparzialità, equilibrio (art. 3 della circolare): Positivo/Negativo
- Sulla capacità (art. 5 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente
- Sulla laboriosità (art. 9 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente
- Sulla diligenza (art. 10 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente
- Sull'impegno (art. 11 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente

I) Giudizio finale sulla valutazione di professionalità (artt. 12, 13 e 14 della circolare)

- Positivo/Non positivo/negativo

Allegati¹³:

- la relazione del magistrato interessato, con i relativi allegati;
- gli atti e i provvedimenti acquisiti a campione, secondo quanto indicato nell'articolo 15;
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo quanto indicato nell'articolo 15;
- il prospetto statistico del quadriennio relativo al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto statistico comparato del quadriennio relativo ai tempi di durata dei procedimenti o processi;
- il prospetto comparato relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari;
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- ogni altro atto o documento utilizzato per la redazione del rapporto, se non già inserito nel fascicolo della valutazione di cui all'articolo 15, ivi comprese le segnalazioni di terzi di cui il dirigente abbia tenuto conto nel rapporto.

Data _____

IL DIRIGENTE

¹³ Per i magistrati fuori ruolo e per i PED si vedano, rispettivamente, gli artt. 34 e 35 della circolare.

(Allegato 3)

CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI _____
(o altra autorità ai sensi dell'articolo 34 della circolare)
PARERE PARZIALE/CONCLUSIVO PER LA _____ VALUTAZIONE DI
PROFESSIONALITA' DEL DOTT. _____

1

A) Dati generali del magistrato:

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Decreto di nomina a magistrato ordinario: _____

Data delle precedenti valutazioni di professionalità: _____

Periodo di valutazione (art. 1 della circolare): _____

Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione: _____

Ufficio e settore di appartenenza nel periodo in valutazione: _____

B) Fonti di conoscenza

- 1) Relazione del magistrato interessato con i relativi allegati o attestazione di mancato deposito o eventuale tardivo deposito;
- 2) Provvedimenti a campione del
- 3) Verbali di udienza a campione del
- 4) Statistiche
- 5) Richiamo integrale ai pareri precedenti salvo dissenso per ragioni da esplicitare
- 6) Attività istruttoria ai sensi dell'art. 22 della circolare
- 7) Altro ai sensi degli artt. 15 e 16 della circolare

C) Requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio (art. 3 della circolare)

- Conferma il "nulla da rilevare" del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma il "nulla da rilevare" del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma il "nulla da rilevare" del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

D) Parametro della capacità (art. 5 della circolare)

D.1) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. a (chiarezza, completezza espositiva, capacità di sintesi e congruità dei provvedimenti e delle richieste nonché capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento per i magistrati della D.N.A.A.)

¹ Il parere, in assenza di criticità, va contenuto in un massimo di 10 pagine e va redatto ai sensi dei seguenti articoli della circolare: art. 21 (Parere del Consiglio Giudiziario); art. 24 (Pareri parziali: magistrato trasferito ad altro distretto); art. 34 (Magistrati fuori ruolo); art. 35 (Procuratori europei e dei procuratori europei delegati ai sensi del d.lgs. n. 9/2021); art. 36 (Ambito di applicazione delle norme sui Consigli giudiziari).

- Chiarezza, completezza espositiva, capacità di sintesi e congruità rispetto ai problemi processuali e investigativi affrontati, dei provvedimenti (funzioni giudicanti) e delle richieste (funzioni requirenti):
 - Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
 - Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
 - Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Per il magistrato requirente con funzioni di coordinamento nazionale, anche la capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento:
 - Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
 - Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
 - Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

D.2) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. b, in relazione all'articolo 6 (gravi anomalie ed esito dei provvedimenti e delle richieste nei successivi gradi e fasi)²

Sulle gravi anomalie³:

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

Sull'esito dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti:

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

D.3) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. c (adeguati contributi forniti in camera di consiglio, per i soli magistrati con funzioni giudicanti):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

D.4) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. d (adeguate conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti e delle richieste e alla gestione dell'attività giudiziaria):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

² La previsione sarà pienamente operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato e il campionamento dei relativi provvedimenti. Fino a quel momento, la valutazione andrà operata sulla base dei dati disponibili.

³ Ai fini della valutazione delle gravi anomalie, si deve avere riguardo:

- sul piano qualitativo, alla gravità delle ragioni a fondamento della riforma o dell'annullamento dei provvedimenti decisori (funzioni giudicanti) o del rigetto delle richieste (funzioni requirenti);
- sul piano quantitativo (carattere significativo), al numero dei provvedimenti riformati o annullati o delle richieste rigettate che rileva se supera i due terzi del complesso degli affari definiti o delle richieste avanzate che abbiano omologa tipologia.

D.5) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. e (adeguato aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale nell'esercizio dell'attività giudiziaria):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

D.6) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. f), in relazione agli articoli 7 e 8 (capacità di organizzare il proprio lavoro)⁴**Valutazione degli indici⁵:**

- a) Indice di smaltimento (rapporto tra definizioni e somma delle sopravvenienze con pendenze iniziali, con riguardo all'intero periodo di valutazione).
- b) Indice di ricambio (rapporto tra definizioni e sopravvenienze, con riferimento all'intero periodo di valutazione).
- c) Durata media annuale dei procedimenti (prognostica o effettiva).
- d) Rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (funzioni giudicanti) o rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti (funzioni requirenti).
- e) Livello qualitativo dei provvedimenti e degli atti (funzioni giudicanti) o delle richieste (funzioni requirenti).
- f) Efficace conduzione e partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale.
- g) Efficace impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari.

In relazione a ciascun indice, il Consiglio Giudiziario potrà:

- Confermare la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Confermare la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non confermare la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

⁴ Le previsioni relative agli indici di smaltimento, di ricambio e di durata media annuale si applicheranno alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data di entrata in vigore della circolare (DD.MM. con scadenza a fine 2028, allorquando i dati saranno messi a disposizione da parte del CSM mediante il datawarehouse). Fino a quel momento, si avrà riguardo ai soli indici di cui alle lettere da d) a g). Per i magistrati delle Procure Generali e della DNAA si avrà riguardo ai soli indici di cui alle lett. da e) a g).

⁵ L'indice di cui alla lett. a) è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali.

L'indice di cui alla lett. b) è positivo se non inferiore a 0,70.

L'indice di cui alla lett. c) è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza, se tale media si riduce tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali. La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione. Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali); per le funzioni requirenti, si richiede, nel medesimo periodo, che la media dei dati annuali si riduca o comunque non aumenti nei casi in cui il dato iniziale non presenti criticità.

Il dirigente, nel rapporto, ha tenuto conto che il magistrato nella propria relazione ha scelto se avvalersi della durata media prognostica (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, ovvero della durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

Gli indici di cui alle lett. d), e), f), g) sono positivi se non risultano criticità.

Ai fini della valutazione delle capacità di organizzare il proprio lavoro, si deve anche tenere conto di quanto indicato ai commi 2 e 3 degli artt. 7 e 8 della circolare (c.d. clausole di salvaguardia).

Giudizio sugli indici⁶:

- ottimo (almeno cinque indici sono positivi);
- buono (quattro indici sono positivi);
- discreto (tre indici sono positivi);
- difetto significativo (cinque indici sono negativi);
- totale mancanza (più di cinque indici sono negativi).

In relazione a ciascun giudizio, il Consiglio Giudiziario potrà:

- Confermare quello del dirigente, richiamando il rapporto.
- Confermare quello del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non confermare quello del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

D.7) Valutazione ai sensi dell'art. 5, lett. g (attitudine direttiva)

Per i magistrati titolari di funzioni direttive o semi direttive

- il buon andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento;
- la periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro;
- il tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro;
- il tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di gestione delle risorse strumentali e del personale.
- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

Per i magistrati non titolari di funzioni direttive o semidirettive

- l'efficiente e corretta attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni;
- il puntuale ed efficace svolgimento dei compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale.

(ove si tratti di attività di organizzazione e gestione e/o di compiti di collaborazione svolti all'esito della prevista procedura di interpello o, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio)

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

⁶ Il giudizio sulle capacità di organizzare il proprio lavoro, fino a quando sarà limitato alle lett. d), e), f), g), va articolato secondo i seguenti criteri:

- ottimo (tutti e quattro gli indici sono positivi);
- buono (tre indici sono positivi);
- discreto (due indici sono positivi);
- difetto significativo (tre indici sono negativi);
- totale mancanza (tutti e quattro gli indici sono negativi).

Per i magistrati delle Procure Generali e della DNAA, cui allo stato si applicano i soli indici di cui alle lett. e), f) g), il giudizio va così articolato:

- ottimo (tutti e tre gli indici sono positivi);
- buono (due degli indici sono positivi);
- discreto (uno degli indici è positivo);
- difetto significativo (due degli indici sono negativi);
- totale mancanza (tutti e tre gli indici sono negativi).

- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

E) Parametro della laboriosità (art. 9 della circolare)

E.1) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. a (rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura)⁷:

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

E.2) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. b (congruità dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile)⁸:

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

E.3) Valutazione ai sensi dell'art. 9, lett. c (adeguato contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione ex art. 37 del d.l. n. 98/2011, per le funzioni giudicanti; al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio, per le funzioni requirenti e per le funzioni in uffici che non elaborano i programmi ex art. 37):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

F) Parametro della diligenza (art. 10 della circolare)

F.1) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. a (presenza in ufficio idonea a tenere i rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e il foro e a garantire il rispetto degli impegni prefissati, anche tenuto conto del calendario e dell'orario delle udienze):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

F.2) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. b (regolare osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

⁷ Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

⁸ Con riguardo alla durata media effettiva, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti nella disponibilità degli uffici.

F.3) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. c (regolare partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario o dalle disposizioni organizzative dell'ufficio per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

F.4) Valutazione ai sensi dell'art. 10, lett. d (tempestivo deposito della relazione sullo stato del ruolo e sollecita definizione dei procedimenti di carattere prioritario in caso di tramutamento ad altro ufficio giudiziario o ad altro posto nel medesimo ufficio):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

G) Parametro dell'impegno (art. 11 della circolare)

G.1) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. a (disponibilità alle sostituzioni, alle applicazioni e alle supplenze, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle direttive del Consiglio superiore e dalle disposizioni organizzative dell'ufficio):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

G.2) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. b (partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata)⁹:

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

G.3) Valutazione ai sensi dell'art. 11, lett. c (adeguata collaborazione prestata, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico):

- Conferma la valutazione del dirigente, richiamando il rapporto.
- Conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:
- Non conferma la valutazione del dirigente, segnalando rispetto al rapporto che:

H) Giudizio sui requisiti e sui parametri di valutazione

- Sull'indipendenza, imparzialità, equilibrio (art. 3 della circolare): Positivo/Negativo

⁹ Occorrono, nel periodo in valutazione, la presentazione di almeno una domanda di partecipazione all'anno e la partecipazione ad almeno uno dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili.

- Sulla **capacità** (art. 5 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente
- Sulla **laboriosità** (art. 9 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente
- Sulla **diligenza** (art. 10 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente
- Sull'**impegno** (art. 11 della circolare): Positivo/Carente/Gravemente carente

I) Valutazione di professionalità

I.1) Svolgimento del procedimento¹⁰:

I.2) Dispositivo e Giudizio finale (artt. 12, 13, 14 e 21 della circolare)

- giudizio finale: positivo, non positivo o negativo;
- approvazione: all'unanimità o a maggioranza (in questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa e le argomentazioni di minoranza; le dichiarazioni di voto dei componenti che e facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta);
- eventuale esercizio delle facoltà riconosciute alle componenti avvocati e professori universitari (art. 21, commi 7 e 8, della circolare).

Allegati¹¹:

- la relazione del magistrato interessato, con gli atti ivi allegati, ai sensi dell'articolo 19;
- il rapporto del dirigente con gli atti ivi allegati ai sensi dell'articolo 20;
- l'audizione del magistrato eventualmente espletata ai sensi dell'articolo 29 ovvero successivamente disposta a richiesta dall'interessato o con delibera della competente Commissione e svolta secondo quanto previsto dal medesimo articolo 29;
- gli ulteriori elementi di conoscenza eventualmente assunti, nel rispetto degli artt. 15, 16 e 22;
- i provvedimenti a campione e di quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, se espressamente richiesti;
- le ulteriori fonti di conoscenza di cui agli articoli 15 e 16, se poste a fondamento del parere.

Data _____

Il Presidente del Consiglio giudiziario

¹⁰ Il Consiglio giudiziario deve dare conto dello svolgimento del procedimento e di eventuali attività istruttorie compiute ai sensi dell'art. 22.

¹¹ Per i magistrati fuori ruolo e per i PED si vedano, rispettivamente, gli artt. 34 e 35 della circolare.



CORTE D'APPELLO DI LECCE PRESIDENZA

N. 10872 prot.

Lecce, 18 novembre 2024

OGGETTO: Delibera C.S.M. in data 13.11.2024 (nota n. P 21578/2024 del 15.11.2024). –
Circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.

All.: n. 1;

Ai
Presidenti di Sezione
e consiglieri della Corte di Appello

S e d e

Si trasmette l'unita copia della delibera dell'on. Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 novembre 2024 (n. prot. P 21578/2024 del 15.11.2024), concernente, quanto in oggetto indicato.

Il Presidente della Corte
(dott. Roberto Carrelli Palombi)

Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario

Da: Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario
Inviato: mercoledì 20 novembre 2024 12:40
A: Adriana Almiento; Alessandra FERRARO; Antonia MARTALO'; ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO; Carlo ERRICO 1; Carolina ELIA; CAVUOTO DANIELA; Consiglia INVITTO; Consiglia INVITTO 1; Domenico TONI (domenico.toni@giustizia.it); Federica Sterzi BAROLO; Francesco CACUCCI (fcacucci67@gmail.com); Francesco CACUCCI 1 (francesco.cacucci@giustizia.it); Francesco MESSINA; Francesco OTTAVIANO; Gennaro Francesco Antonio LOMBARDI; GENNARO LOMBARDI 1 (lombardi.gen@gmail.com); Giovanni SURDO (giovanni.surdo@giustizia.it); Giuseppe BIONDI; Luca COLITTA; Luisa Santo; Maria Grazia CORBASCIO (mariagrazia.corbascio@giustizia.it); Maria Grazia CORBASCIO 1; Maurizio PETRELLI; Patrizia EVANGELISTA; Raffaella BROCCA; Raffaella BROCCA 1; Riccardo MELE; Sergio DE BARTOLOMEIS; Silvana Maria BOTRUGNO; Silvia MINERVA (silvia.minerva@giustizia.it); Teresa Liuni; Virginia ZUPPETTA
Oggetto: Delibera C.S.M. in data 13.11.2024 (nota n. P 21578/2024 del 15.11.2024). - Circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.
Allegati: 10872 MAG.pdf; 10872 ALL.pdf

Si trasmette la nota n. prot. 10872 del 18 novembre u.s., con relativo allegato.



CORTE D'APPELLO DI LECCE PRESIDENZA

N. 10872 prot.

Lecce, 18 novembre 2024

OGGETTO: Delibera C.S.M. in data 13.11.2024 (nota n. P 21578/2024 del 15.11.2024). –
Circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.

	Componenti del Consiglio Giudiziario	
All.: n. 1;	Procuratore Generale della Repubblica	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr. Francesco Cacucci Consigliere della Corte di Appello	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr. Antonio Barbetta Giudice del Tribunale	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr. Filippo Di Todaro Giudice del Tribunale	<u>T a r a n t o</u>
All.: n. 1;	Dr. Milto Stefano De Nozza Sostituto Procuratore della Repubblica	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr.ssa Lucia Isceri Sostituto Procuratore della Repubblica	<u>T a r a n t o</u>
All.: n. 1;	Dr. Amato Carbone Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale	<u>L e c c e</u>

Si trasmette l'unita copia della delibera dell'on. Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 novembre 2024 (n. prot. P 21578/2024 del 15.11.2024), concernente, quanto in oggetto indicato.

Il Presidente della Corte
(dott. Roberto Carrelli Palombi)



Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario

Da: Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario
Inviato: mercoledì 20 novembre 2024 12:42
A: Procura Generale Lecce - Protocollo; Francesco Cacucci; Antonio BARBETTA (avv.barbettantonio@virgilio.it); Filippo DI TODARO (filippo.ditodaro@giustizia.it); Milto Stefano DE NOZZA (milo.denozza@giustizia.it); Lucia ISCERI (lucia.isceri@giustizia.it); Amato CARBONE (carbone_amato@hotmail.com)
Oggetto: Delibera C.S.M. in data 13.11.2024 (nota n. P 21578/2024 del 15.11.2024). - Circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.
Allegati: 10872 ALL.pdf; 10872.pdf

Si trasmette la nota n. prot. 10872 del 18 novembre u.s., con relativo allegato.